Anno 1874. Roma - Lunedì, 10 Agosto Num. 189.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	11	21	40
Per tutto il Regno	»	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	9	17	32
Per tutto il Regno	»	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 2012 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge del dì 8 giugno 1874, numero 1938 (Serie 2ª), che regola l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge del dì 8 giugno 1874, visto d'ordine Nostro dal Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 26 luglio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

Regolamento *per l'esecuzione della legge 8 giugno 1874, n. 1938, Serie 2ª, sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.*

CAPO I.
Degli avvocati.

SEZIONE I. — *Dell'iscrizione nell'albo.*

Art. 1. La dimanda per la iscrizione nell'albo degli avvocati deve farsi in carta da bollo di una lira, e i documenti che l'accompagnano debbono essere scritti in carta di centesimi cinquanta, eccettochè per la natura del documento debba essere stesa su carta di importo maggiore.

Art. 2. La deliberazione del Consiglio dell'Ordine, che ammette o ricusa la iscrizione, sarà distesa a piedi della domanda.

Art. 3. Per la iscrizione nell'albo degli avvocati, indicata nell'articolo precedente, è dovuto al Collegio il diritto stabilito nel n. 213 della tariffa civile.

Art. 4. Nessuna iscrizione nell'albo degli avvocati potrà eseguirsi senza la preventiva giustificazione da parte del richiedente di aver pagato la tassa stabilita all'art. 30 della tariffa, annessa alla legge 26 luglio 1868, n. 4520, sulle concessioni governative.

Tale giustificazione ha luogo mediante presentazione della quietanza del ricevitore del Registro, della quale il segretario del Consiglio prenderà nota in apposito registro.

Per l'osservanza dell'art. 5 lettera *F*, terzo capoverso del regolamento approvato col Regio decreto 18 agosto 1868, n. 4539, per l'esecuzione della legge 26 luglio 1868 succitata, il segretario del Consiglio dell'Ordine dovrà trasmettere all'Intendenza di finanza le deliberazioni contenenti la iscrizione nell'albo degli avvocati, per la loro registrazione e consegna agli interessati.

Art. 5. La deliberazione del Consiglio dell'Ordine, che ricusa l'iscrizione, sarà notificata alla parte per mezzo di usciere.

Art. 6 Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, di cui è cenno nell'articolo 10 della legge, sono comunicate dai presidenti delle Corti e dei tribunali al Pubblico Ministero per mezzo del cancelliere, il quale certificherà a piedi della deliberazione la data dell'eseguita comunicazione.

Art. 7. L'atto di reclamo per parte dell'aspirante contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine, che gli ha ricusata l'iscrizione nell'albo, deve indicarne i motivi ed essere sottoscritto dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale.

L'atto originale del reclamo è dal cancelliere presentato immediatamente al primo presidente, il quale con suo decreto ne dispone la comunicazione al Ministero Pubblico, e destina un consigliere per farne rapporto in camera di consiglio.

Art. 8. Il reclamo della parte alla Corte deve esser fatto in carta da bollo di una lira; e il decreto relativo è soggetto al diritto stabilito nei numeri 157 e 198 della tariffa civile.

Art. 9. Nel caso di reclamo del Pubblico Ministero contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine, che ha ammessa la domanda di iscrizione nell'albo, il primo presidente della Corte ordinerà con suo decreto che il reclamo col decreto stesso sia notificato col mezzo di usciere alla parte, la quale potrà presentare un controricorso. Il decreto del primo presidente stabilirà i termini entro cui debba farsi la notificazione del reclamo alla parte, e la presentazione del controricorso.

Il controricorso sarà disteso su carta da bollo di una lira, sottoscritto dalla parte o da un procuratore speciale, e comunicato per cura del cancelliere al Pubblico Ministero.

Art. 10. L'albo degli avvocati, che nei termini dell'art. 7 della legge deve essere stampato a spese del Collegio, sarà fatto in doppio, cioè uno per ordine di anzianità e l'altro per ordine alfabetico.

Dell'albo così formato il presidente del Consiglio dell'Ordine rimetterà, oltre gli esemplari occorrenti pei membri della Corte, del tribunale e del Pubblico Ministero, un altro esemplare per essere trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 11. Eguale trasmissione al Ministero suddetto verrà fatta annualmente, a cura del primo presidente della Corte di cassazione, di un esemplare dell'albo degli avvocati, che deve tenersi presso la Corte stessa, a termini degli articoli 15 e 54 della legge.

Art. 12. La revisione e la rinnovazione dell'albo degli avvocati sarà eseguita dal Consiglio dell'Ordine entro il mese di gennaio di ciascun anno.

SEZIONE II — *Dei certificati della pratica forense e dell'assistenza alle udienze.*

Art. 13. L'avvocato, che accetta nel suo uffizio un praticante, gli rilascierà nell'atto dell'ammissione un certificato il quale dovrà essere iscritto secondo l'ordine di presentazione in un registro a matrice tenuto nella segreteria del Consiglio dell'Ordine e numerato o vidimato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio stesso.

Art. 14. L'iscrizione enuncierà il nome, il cognome, il luogo della nascita e della residenza, del praticante, l'indicazione della data della laurea e della Università in cui venne riportata, il nome dell'avvocato che spedì il certificato di ammissione alla pratica.

Un doppio dell'iscrizione distaccato dal registro e firmato dal segretario sarà rimesso al praticante.

Art. 15. Il tempo della pratica si computerà a favore dell'aspirante dal giorno della iscrizione del certificato di ammissione di cui nell'articolo precedente.

Art. 16. La pratica deve essere continua e senza interruzione.

In caso d'interruzione l'aspirante che intendesse di ripigliarla, dovrà far constare presso il Consiglio dell'Ordine dei motivi per cui la interruppe; ed ove questi non siano riconosciuti giusti, non gli si terrà conto nella nuova pratica di quella che si fosse da lui fatta precedentemente. In tal caso gli sarà necessaria una nuova iscrizione.

Art. 17. Il praticante che passi da uno ad un altro ufficio di avvocato, dovrà entro un mese farne la dichiarazione alla segreteria del Consiglio dell'Ordine, presentando il certificato di aver adempiuto ai doveri della pratica presso l'avvocato di cui lascia l'ufficio, ed il certificato di accettazione dell'avvocato presso cui intende continuare la pratica.

Entrambi questi certificati saranno vidimati dal presidente del Consiglio dell'Ordine e conservati nella segreteria.

Del seguito cambiamento sarà fatta menzione nel registro dei praticanti.

Art. 18. I due anni di assistenza alle udienze, di cui al n. 3 dell'articolo 8 della legge, dovranno essere comprovati mediante certificato del cancelliere della Corte o del tribunale, visto dal presidente.

Sarà all'effetto tenuto nelle cancellerie un registro vidimato dal presidente o da un consigliere o giudice da lui delegato, nel quale si indicheranno le udienze a cui avrà assistito lo aspirante.

Non sarà rilasciato il certificato, se l'aspirante non avrà assistito almeno ad un quarto delle udienze, che tiene il Collegio nel corso dell'anno.

Art. 19. Nelle città dove hanno sede una Corte d'appello ed un tribunale civile e correzionale, i praticanti dovranno assistere per sei mesi almeno alle udienze del tribunale, e pel restante periodo biennale all'udienza della Corte, purchè questo non sia minore di un anno.

Art. 20. L'esame teorico-pratico prescritto nel numero 4 dell'art. 8 succitato si terrà ordinariamente nei mesi di aprile e di novembre di ciascun anno.

Art. 21. Il presidente della Commissione esaminatrice stabilisce i giorni nei quali avrà luogo l'esame, e gli aspiranti saranno avvisati con lettera del segretario del Consiglio dell'Ordine.

SEZIONE III. — *Delle adunanze dei Collegi degli avvocati.*

Art 22. Gli avvocati iscritti nell'albo presso le Corti d'appello o di tribunali, costituiscono un Collegio che si aduna nella città sede della Corte o del tribunale.

Art. 23 Verificandosi nel caso preveduto nel primo capoverso dell'art. 4 della legge, che il numero degli avvocati esercenti arrivi a quindici, la Corte di appello, inteso il Pubblico Ministero, disporrà che sia formato un albo presso il Collegio che ne era mancante per difetto del numero richiesto dalla legge.

Art. 24. Nella prima quindicina di gennaio di ciascun anno, ed in giorno festivo avrà luogo la adunanza generale dell'intiero Collegio per la elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine.

La convocazione si farà con apposito avviso pubblicato nelle sale di udienza e nella cancelleria della Corte di appello e del tribunale, almeno otto giorni prima della convocazione.

Sarà inoltre, per cura del segretario del Consiglio dell'Ordine, partecipato a ciascun avvocato iscritto nell'albo il giorno e l'ora della convocazione del Collegio. Questa partecipazione sarà data per la prima convocazione a cura del cancelliere della Corte o del tribunale.

Art. 25. Terrà la presidenza della adunanza generale del Collegio per la prima volta l'avvocato più anziano di età fra i presenti, giusta il disposto dell'art. 65 della legge.

I due avvocati più anziani di età dopo il presidente eserciteranno l'ufficio di scrutatori.

Le funzioni di segretario saranno adempiute dall'avvocato più giovane fra i presenti.

Nelle adunanze generali successive la presidenza è regolata dall'art. 34 della legge.

Art. 26. La elezione dei consiglieri dell'Ordine avrà luogo a maggioranza assoluta di voti, giusta le disposizioni degli articoli 18 e 35 della legge, ed a scrutinio segreto per mezzo di schede contenenti un numero di nomi corrispondente a quello dei membri da eleggersi.

Art. 27. Un'ora almeno dopo terminato il primo appello, si procederà ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 28. Compiuto lo scrutinio dei voti, il risultato ne è immediatamente reso pubblico dal presidente, il quale fa bruciare le schede.

Lo stesso presidente darà gli annunzi prescritti dall'articolo 22 della legge.

Art. 29. Non ottenendo alcuno la maggioranza assoluta dei voti nella prima adunanza generale si procederà al ballottaggio fra coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il ballottaggio avrà luogo o nella stessa adunanza, o in una seconda nel giorno festivo immediatamente successivo.

Nella parità di voti è preferito il più anziano, giusta la norma sancita nell'articolo 5 della legge, e fra eguali in anzianità il maggiore di età.

SEZIONE IV. — *Del Consiglio dell'Ordine.*

Art. 30. Il presidente del Consiglio dell'Ordine ha la rappresentanza del Consiglio stesso, e lo presiede in tutte le sue riunioni.

Egli regola la disciplina del Consiglio e tiene la corrispondenza colle pubbliche autorità, inteso il Consiglio nelle materie di sua competenza.

Art. 31. Il segretario deve ricevere tutte le domande per la iscrizione nell'albo, che saranno annotate in apposito registro vidimato dal presidente.

Deve inoltre distendere tutte le deliberazioni del Consiglio, tranne quelle relative ai giudizi disciplinari, le quali sono compilate dai rispettivi commissari.

Il segretario deve infine tenere quegli altri registri che saranno prescritti dal Consiglio dell'Ordine pel regolare andamento del servizio.

Art. 32 In mancanza del segretario l'avvocato meno anziano per età fra i componenti il Consiglio ne fa le veci.

Art. 33. Rimangono inoltre affidati al segretario l'archivio, la biblioteca, la corrispondenza e tutti gli altri lavori che possono occorrere.

Egli spedisce eziandio ed autentica le copie delle deliberazioni del collegio e del Consiglio dell'Ordine.

Art. 34. Il tesoriere è custode responsabile dei fondi in danaro o di altri titoli di valore appartenenti al Collegio, riscuote le tasse, paga i mandati che sono spediti dal presidente e controfirmati dal segretario.

Art. 35. Il tesoriere deve tenere i seguenti registri:

1° Registro a madre-figlia, per le somme che riscuote con quietanza;

2° Registro di introito e di esito;

3° Registro dei mandati di pagamento.

Art. 36. Qualunque spesa, oltre gli articoli compresi nel bilancio preventivo, non può essere fatta che in seguito di una deliberazione del Collegio degli avvocati.

Art. 37. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine saranno sottoscritte dal presidente e dal segretario; quelle però relative a provvedimenti disciplinari saranno firmate da tutti i membri.

Art 38. L'estrazione a sorte prescritta dall'art. 21 della legge si farà nel dicembre di quest'anno dal Consiglio dell'Ordine, che ne distenderà processo verbale.

SEZIONE V. — *Dei giudizi disciplinari.*

Art. 39. I Consigli dell'Ordine sono chiamati a reprimere di uffizio, o sul reclamo delle parti interessate, o sulla rappresentanza del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli avvocati possono commettere nell'esercizio delle loro funzioni, giusta le disposizioni degli articoli 24, 26 e 28 della legge.

Art. 40. Se il giudizio disciplinale ha luogo sopra reclamo di parte, è promosso mediante domanda in carta da bollo di una lira, sottoscritta dal reclamante o da un procuratore speciale. Se è promosso dal Pubblico Ministero verrà rimessa al presidente del Consiglio dell'Ordine la rappresentanza motivata coi documenti che le servono d'appoggio, e il presidente ne segnerà ricevuta per lettera. Se è promosso d'ufficio per iniziativa d'uno o più dei membri del Consiglio, basta che se ne faccia menzione nel verbale delle deliberazioni.

Art. 41. Il presidente verificherà sommariamente e mediante le informazioni che stimerà opportuno di assumere, i fatti che formano l'oggetto dell'imputazione; e sul di lui rapporto il Consiglio deciderà se vi sia luogo al giudizio disciplinale.

Art. 42. Quando il Consiglio dichiari esser luogo a giudizio disciplinale, il presidente nominerà il relatore, e farà citare l'incolpato nel modo e termine stabiliti dall'art. 27 della legge, diffidandolo che, durante il termine a comparire, egli potrà prendere nella Segreteria del Consiglio cognizione degli atti, con facoltà di presentare documenti e memorie in sua discolpa.

Art. 43. Nel giorno indicato si farà la discussione, nella quale, sentito il rapporto del relatore, e intesa la difesa dell'incolpato, il Consiglio prenderà la sua deliberazione. Non comparendo l'incolpato si procederà senza la sua presenza.

Può il Consiglio, prima della deliberazione, ordinare maggiori indagini.

Art. 44. Le deliberazioni definitive dei Consigli dell'Ordine in materia disciplinale saranno notificate all'incolpato per mezzo di usciere. Se l'incolpato impugna la deliberazione, il ricorso deve esser fatto in carta da bollo di una lira e presentato nella cancelleria della Corte nel termine stabilito dall'art. 239 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Il primo presidente, in seguito alla presentazione del ricorso, che gli verrà fatta dal cancelliere, ne ordina con suo decreto la comunicazione al Pubblico Ministero, e nomina un consigliere per farne rapporto alla Corte in camera di consiglio nel giorno che sarà stabilito nel decreto medesimo.

L'incolpato ha il diritto di essere inteso personalmente.

Art. 45. Se le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinale sono impugnate dal Pubblico Ministero, il reclamo motivato sarà notificato all'incolpato per mezzo di usciere nel termine di dieci giorni stabilito dall'art. 31 della legge.

Il reclamo del Ministero Pubblico verrà, fra tre giorni dalla notificazione alla parte, depositato nella cancelleria della Corte, e l'incolpato che sarà avvisato del giorno in cui la Corte, sezione civile, delibererà in Camera di Consiglio, potrà presentare nella cancelleria memorie e documenti in sua difesa.

Art. 46. La deliberazione della Corte sarà notificata alla parte per mezzo di usciere, ed al Pubblico Ministero dal cancelliere.

Il termine a produrre il ricorso in Cassazione, di cui all'articolo 31 della legge, sarà quello stabilito dall'articolo 240 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Pel procedimento relativo sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 44 del presente regolamento.

CAPO II.
Dei procuratori.

Art. 47. I procuratori, che per l'articolo 37 della legge debbono fissare la loro residenza nella sede di una Corte di appello o di un tribunale, hanno l'obbligo di far notare in apposito registro che si terrà nella segreteria del Consiglio, la indicazione della loro abitazione, e e nel caso di cangiamento, di indicare la nuova nel termine di giorni otto.

Trasgredendo a questa disposizione incorreranno nelle pene disciplinari stabilite ai numeri 1 e 2 dell'articolo 26 della legge, salvo le pene disciplinari più gravi secondo le circostanze.

Il segretario del Consiglio di disciplina darà conoscenza al cancelliere della Corte o del tribunale del cangiamento di abitazione dei procuratori.

Art. 48. Nel verbale di giuramento che deve prestare il procuratore alla pubblica udienza, nei termini dell'articolo 41 della legge, si farà menzione del pagamento della tassa portata dall'articolo 30 della tariffa annessa alla legge sulle concessioni governative in data 26 luglio 1868, n. 4520, indicandosi la data ed il numero della quietanza.

Il presidente della Corte o del tribunale comunicherà con lettera al presidente del Consiglio di disciplina il giuramento prestato dal procuratore, e ne sarà fatta menzione nei registri della segreteria del Consiglio.

Art. 49. La dimanda del procuratore per trasferire altrove la sua residenza e farsi iscrivere in altro albo, non che il certificato del Consiglio di disciplina, che deve giustificarla, saranno scritti in carta da bollo, la prima di una lira, ed il secondo di cinquanta centesimi.

Art. 50. Ottenuta dal procuratore la iscrizione in un altro albo, deve essere cancellata la iscrizione nell'albo precedente, a cura del presidente del Consiglio di disciplina o del Pubblico Ministero.

A tale oggetto il presidente del Consiglio di disciplina del luogo dove venne iscritto il procuratore dovrà darne avviso al presidente del Consiglio di disciplina ed al procuratore del Re del luogo dove il procuratore stesso cessò di esercitare il proprio ufficio.

Art. 51. Il decreto della Corte o del tribunale che, a mente dell'art. 44 della legge, permette al procuratore la nomina di un terzo sostituto, deve essere disteso a piè della domanda che sarà fatta in carta da bollo di lire una, e spedito al procuratore, il quale lo depositerà nella segreteria del Consiglio di disciplina.

La dichiarazione, di cui nell'ultimo capoverso dello stesso art. 44, è fatta in carta da bollo di una lira, ed è spedita in copia agli interessati, a cura dei quali sarà inserita nei registri della segreteria del Consiglio di disciplina.

Art. 52. L'incarico che è dato, a termini dell'art. 46 della legge, dal procuratore ad un altro procuratore di rappresentarlo all'udienza, deve essere scritto in carta bollata da due lire e firmato dal procuratore.

Art. 53. I cancellieri delle Corti e dei tribunali non possono ricevere gli atti pei quali la legge richiede il ministero dei procuratori legalmente esercenti, da persone che non siano iscritte nell'albo dei procuratori.

Art. 54. I procuratori debbono tenere i seguenti registri:

1. Registro dei mandati contenente l'inserzione per numero e per data degli originali delle procure alle liti;

2. Registro delle nomine fatte dei loro sostituti;

3. Registro di contabilità coi clienti in cui noteranno tutte le somme da essi ricevute, e le spese per loro conto erogate;

4. Registro delle cause affidate al loro patrocinio, distinte per competenza di pretura, di tribunale o di Corte di appello.

Art. 55. I registri dei procuratori saranno numerati e vidimati dal presidente del Consiglio di disciplina o da un membro del Consiglio da lui delegato.

Art. 56. Nascendo contestazione tra cliente e procuratore, l'autorità giudiziaria può, a senso dell'art. 379 del Codice di procedura civile, richiedere al procuratore la presentazione del registro di contabilità menzionato al n. 3 dell'art. 54 suddetto, e non trovandolo numerato e vidimato potrà fare ragione alle opposizioni.

Art. 57. Le pene pecuniarie di cui nell'art. 56 della legge sono applicate dalla Corte, dal tribunale o dal pretore, con ordinanza che, a cura del cancelliere, sarà notificata all'avvocato o al procuratore, e denunziata all'uffizio del registro, a norma dei vigenti regolamenti.

Art. 58. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 relative alla iscrizione nell'albo degli avvocati sono applicabili all'iscrizione nell'albo dei procuratori.

Parimenti per la pratica che deve compiersi dagli aspiranti all'esercizio della professione di procuratore dovranno osservarsi le norme del presente regolamento dall'articolo 13 al 17, in quanto siano le medesime applicabili.

Art. 59. Per l'esame teorico-pratico da sostenersi dagli aspiranti alla professione di procuratore si applicano pure le disposizioni degli articoli 20 e 21 del regolamento.

Art. 60. Le disposizioni contenute nell'articolo 22 e successivi fino all'articolo 46, relative alla formazione del Consiglio dell'Ordine ed alle attribuzioni del medesimo, sono anche applicabili alla composizione del Consiglio di disciplina ed alle attribuzioni del Consiglio stesso.

CAPO III.
Disposizioni generali.

Art. 61. Quando nella stessa causa le funzioni di avvocato e di procuratore sono sostenute dalla stessa persona, spetta all'autorità giudiziaria il dichiarare quale onorario sia dovuto per l'atto in contestazione, secondo la sua natura e le disposizioni della tariffa che lo riguardano.

Art. 62. La stessa persona che appartiene al Collegio degli avvocati ed a quello dei procuratori non può essere contemporaneamente membro del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di disciplina.

Art. 63. I Consigli dell'Ordine, pel parere sulle note di compensi, di cui è parola nell'articolo 294 della tariffa in materia civile, non potranno stabilire un contributo maggiore di lire 2 50 per le parcelle di un importo da lire 200 a 500, e di lire 3 per quelle da lire 500 a 1000, e così di seguito coll'aumento di centesimi 50 per ogni 500 lire, purchè non superi la somma fissata dall'art. 24 della legge.

Art 64. Nell'esercizio della facoltà portata dagli articoli 439 del Codice di procedura civile e 82 della tariffa in materia civile, i pretori avranno cura di non ammettere la tassazione delle spese per gli scritti e per gli atti preveduti negli articoli medesimi a favore di coloro che abitualmente esercitano la professione di procuratore senza avere i requisiti prescritti dalla legge 8 giugno 1874.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Guardasigilli

Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

VIGLIANI.

S. M., *con RR. decreti del 3 giugno* 1874, *sulla proposta del Ministro dell'Interno, fece le seguenti nomine di cavalieri dell'Ordine della Corona d'Italia*:

Chiapussi avv. Felice, consigliere provinciale di Torino;
Macherione Paolo, id. di Catania;
Bonsembiante dott. Francesco, id. di Belluno;
Russo avv. Pasquale, id. di Foggia;
Sinisi avv. Giuseppe, id. id.;
Conte avv. Potito, id. id.;
Ceci Cremonini avv. Francesco, id. di Perugia;
Scarzelli Crescenzio, id. di Teramo;
Paolini Capponi Giacinto, id. id.;
Falco Pasquale, id. di Caserta;
Razzaboni avv. Emilio, id. di Modena;
Rizzardi-Pollini prof. Giuseppe, consigliere del comune di Parma;
Pantaleoni dott. Nazario, id. di Macerata;
Balbi Vieca Alfonso, id. di Alessandria;
Dolzino Giovanni, id. di Chiavenna;
Traverso Giacomo, id. di Genova;
Viotti dott. Napoleone, id. di Acqui;
De Marzo Luigi, id. di Brindisi;
Boccardo ing. Domenico, id. di Moncalieri;
De Caro dott. Pietro, id. di Benevento;
Randone Agostino, segretario del comune di Pra.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CIRCOLARE

alle Camere di Commercio ed Arti sullo spaccio dei vini italiani in Danimarca.

In una relazione indirizzata dal R. Ministro a Copenaghen al Ministero degli Affari Esteri sono esposti interessanti ragguagli intorno alla importazione dei vini d'Italia in quel paese, e son dati savi consigli ai produttori e negozianti italiani.

Le condizioni presenti di questo ramo di produzione nazionale e la prosperità augurata per esso nell'avvenire, m'inducono a trasmettere alle Camere di commercio un estratto della relazione anzidetta, pregandole di adoperarsi affinchè il lodevole zelo della R. Legazione in Danimarca non rimanga privo di utile effetto.

Per il Ministro: E. Morpurgo.

A S. E. Il cav. Visconti-Venosta, Ministro per gli Affari Esteri in Roma

Copenaghen, li 16 luglio 1874.

Onorevolissimo sig. Ministro.

In questi ultimi mesi sono stati spediti dall'Italia alla casa Schomboe di questa città circa cinquecento ettolitri di vini italiani di diverse qualità. Quelle partite che vennero mandate qui colle debite precauzioni e tenendo conto delle norme da me tracciate nei rapporti del 18 giugno 1873 e del 10 gennaio di quest'anno, ai numeri 66 e 99 di questa serie, furono esitate facilmente e con vantaggio. Queste prime prove mi pongono in grado di confermare pienamente i ragguagli che ho forniti a V. E. coi citati miei rapporti. Ma sarebbe pur stato prudente che qualche produttore italiano li avesse avuti presenti quando fece spedizioni, che io vorrei poter qualificare soltanto come ardite, ma che pur troppo meritano la taccia di inconsiderate. Ed invero non parmi che possa essere riguardato diversamente un invio considerevole di vini, fatto senza previe intelligenze colla casa corrispondente; senza conoscere quali fossero i bisogni della piazza; senza aver cura che i recipienti fossero ben adatti a sopportare un lunghissimo viaggio; senza essere ben sicuri della probità del capitano e della gente di bordo cui si affidava la merce, per cui quasi tutte le botti giunsero qui malconcie e molto sceme; senza bene accertare quali guarentigie offrisse la ditta assicuratrice, la quale dichiarò il fallimento poco tempo dopo la partenza della merce e si dovette necessariamente riassicurarla; senza ridurre al più stretto limite il nolo pattuito, e senza convenire se la merce verrebbe sbarcata in porto od in rada. La trascuranza di tutte queste precauzioni cagionò spese rilevanti, che rendono la merce troppo cara perchè possa sostenere le concorrenze di cui già feci parola, e per altra parte non gioverà al certo a dissipare le prevenzioni non solo, che si hanno qui contro i nostri vini, ma neppure a vincere la ripugnanza che vi ha a stabilire rapporti diretti coi nostri mercati Già l'ho detto, non è soltanto contro la concorrenza dei vini di Spagna e di Francia (e pei vini ordinari da pasto soprattutto con quelli di Cette e di Tarragona) che i nostri vini debbono lottare, ma eziandio ed in particolar modo contro le *manipolazioni* che hanno luogo qui su vastissima scala. E questa concorrenza non si può sostenere che con merce di buona qualità e spacciandola a prezzi molto miti. È mestieri comportarsi coi consumatori di un mercato ove si fanno le prime prove presso a poco come fanno nelle grandi mostre gli espositori per essere premiati Recherebbe poi gran pregiudizio allo incipiente commercio dei vini italiani chi avvisasse, per sbarazzare i propri magazzini, di mandarne qui troppo grande quantità alla volta; essa sarebbe per ciò solo screditata, appena giunta sul mercato.

Tutto ciò fu ben compreso dalla Società Enologica d'Asti, la quale ha saputo render graditi i suoi vini ed ispirare fiducia sotto ogni aspetto ai suoi corrispondenti; ed io mi permetto di dare la meritata lode a questo stabilimento, e per amor di giustizia, e soprattutto perchè S. E. il Ministro di Agricoltura e Commercio sappia quali sono i produttori e le Società che hanno fatte le migliori prove nelle intraprese esperienze. Non si potrebbe nell'interesse del commercio in generale e senza fallire ai doveri di una rigorosa imparzialità, affidare esclusivamente a quei produttori e Società, che hanno dato miglior conto di sè, l'ardua missione di far le prime esperienze su quei mercati, ove è necessario stabilire la buona riputazione della merce e dei mittenti? Qualunque sia la risposta che otterrà questo quesito, che timidamente mi permetto di affacciare, non posso a meno di pregare V. E. di voler fare offici presso il suo collega Ministro d'Agricoltura e Commercio, affinchè si compiaccia di bene inculcare a tutti coloro i quali, in base alla sua circolare del 5 febbraio scorso, vorranno spedire vini in Danimarca, che non trascurino: 1° di consultare la casa corrispondente sulle condizioni del mercato e sulla opportunità e convenienza di un invio qualunque, prima di eseguirlo; 2° di mandare possibilmente quelle quantità di vino che sono più gradite; 3° di adoprare unicamente recipienti di buona costruzione e adatti per ogni verso a sopportare un lungo viaggio; 4° di consegnare la merce a capitani ben conosciuti per probità; 5° di non valersi, possibilmente, di velieri diretti ad altri porti del Baltico, a meno che il capitano si obblighi di entrare in porto e di non sbarcare la merce in rada; 6° di seguire strettamente le abitudini commerciali nello stabilire il prezzo di trasporto; 7° di rivolgersi per assicurare la merce a case o Società le quali offrano le volute guarentigie.

Non sono entrato prima d'ora in quesiti particolari, pensando che i negozianti italiani, desiderosi di stabilire relazioni di commercio con questi paesi, avrebbero tenuto conto delle regole più elementari del traffico, e poichè ho dovuto riconoscere la opportunità di farlo, mi permetto in quest'occasione di esortare questi stessi commercianti a mirare sovra ogni altra cosa ad acquistare quella fiducia, a stabilire quella buona riputazione, che sono i fattori più efficaci, non solo di lucri momentanei, ma quello che più preme, di guadagni progressivamente crescenti e sicuri.

Prego V. E. di voler gradire gli atti della mia più profonda osservanza.

Spinola.

MINISTERO DELLE FINANZE

La Direzione Generale del Tesoro avvisa che fu dichiarato lo smarrimento dei vaglia del Tesoro n. 167 di lire 170 05 e n. 332 di lire 3 71, emessi il primo dalla Tesoreria provinciale di Trapani su quella di Palermo a favore del direttore delle imposte dirette ivi per ribasso di tassa di ricchezza mobile, e l'altro dalla Tesoreria provinciale di Palermo su quella centrale a favore del direttore generale delle imposte dirette in Firenze per restituzione di parte di quota di ricchezza mobile pagata dal sottotenente Puccioni in di più del suo debito.

Chiunque avesse rinvenuto i sovraindicati vaglia del Tesoro è invitato a farli pervenire a questo Ministero per essere consegnati a chi di ragione.

Per il Ministro: Scotti.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per 0[0, cioè: numero 104889-104890 e n. 104891 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 50 caduna al nome di Nava Giuseppina fu *Francesco*, vedova di Valtolina Francesco, domiciliata in Milano, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Nava Giuseppina *fu Antonio* vedova di Valtolina Francesco, domiciliata in Milano, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, li 5 agosto 1874.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: 1° N. 243844 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al numero 60904 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 50; 2° Assegno provvisorio n° 62054 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, corrispondente al n° 18634 della soppressa Direzione di Napoli, per lira una iscritte a nome di Lusecchia Michele fu Domenico domiciliato in Napoli, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Lavecchia Michele, fu Domenico, domiciliato in Napoli, vero proprietario della rendita stessa di lire 51 complessivamente.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 23 luglio 1874.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 84415 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 50, al nome di Certotti Teresa fu Giuseppe vedova di Tira Antonio domiciliata in Torino è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dal richiedente all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bertotti Teresa fu Giuseppe vedova di Tira Antonio domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, 16 luglio 1874.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 502850 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, corrispondente al n. 107550 della soppressa Direzione di Torino, per lire 50, al nome di Odisio Ernesto, Giuseppa, Emilia e Maria del vivente Giovanni, domiciliati in Ivrea, minori, sotto l'amministrazione del detto loro padre, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Coppa Ernesto, Giuseppa, Emilia e Maria fu Pietro, minori, domiciliati in Moncrivello (Vercelli), sotto l'amministrazione della propria madre Roggero Catterina vedova di Pietro Coppa, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, l'11 luglio 1874.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Si fa noto che i telegrammi per le località delle repubbliche dell'Argentina e dell'Uruguay possono spedirsi per telegrafo fino a Rio Grande do Sul (Brasile) d'onde a Montevideo per posta ed oltre Montevideo per telegrafo, pagando oltre la tassa telegrafica fino a Rio Grande (L. 260 50) L. 6 25 pel trasporto da Rio Grande a Montevideo e facendo precedere all'indirizzo del telegramma quest'altro: *Oldham, Montevideo post Rio Grande.*

Le tasse oltre Montevideo si pagano ordinariamente dal destinatario, ed i mittenti che volessero affrancarle possono rivolgersi a qualsiasi ufficio telegrafico per gli opportuni schiarimenti.

Le partenze dei vapori da Rio Grande hanno luogo nei giorni 10, 19 e 30 d'ogni mese.

Firenze, 8 agosto 1874.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 4 corrente in Vallelunga, provincia di Caltanissetta, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 6 agosto 1874.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Oggi, scrive la *Lombardia* del 7, alle ore 11 antimeridiane ebbe luogo la pubblica solenne adunanza annuale del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Vi assistevano il Regio prefetto conte Torre, alcuni rappresentanti della Deputazione della provincia e del municipio di Milano e il R. provveditore agli studi.

Dapprima fu inaugurato il busto onorario del senatore Carlo Possenti, già membro effettivo dell'Istituto, collocato sotto il portico terreno, a de... del palazzo di Brera, e ne lesse la commemorazione il cav. ingegnere Achille Cavallini. Poi, scoperta la statua del conte Pompeo Litta Biumi, che fu presidente dell'Istituto medesimo, collocata a mezzo dello scalone a sinistra, il presidente comm. conte Carlo di Belgiojoso inaugurò questa dedica d'onoranza cittadina.

Il comm. Giulio Carcano, segretario della classe di lettere e scienze morali e politiche, e il cav. Camillo Hajech, segretario della classe di scienze matematiche e naturali, lessero la relazione dei lavori della rispettiva classe nell'anno accademico decorso.

Gli stessi segretari annunziarono i giudizi sui vari concorsi scaduti, e, a norma di essi, fu conferito:

Il premio Brambilla, di lire 4000, all'ingegnere cav. Guido Susani, per il suo stabilimento di selezione microscopica del seme dei bachi da seta, in Rancate di Brianza, e

Il primo premio triennale della fondazione letteraria Ciani, di lire 1500, al dottore Ercole Ferrario, di Gallarate, s. c. dell'Istituto, per un manoscritto in risposta al tema: *Un libro diretto al miglioramento morale dei campagnuoli.*

Non poterono invece essere aggiudicati, per inadeguata o non compiuta soluzione dei quesiti nè il premio ordinario dell'Istituto (tema: *Studi critici e documentati sugli statuti dei comuni e delle corporazioni*, ecc); nè il premio di fondazione Cagnola (tema: *Dell'ubriachezza in Italia*, ecc.); nè quello della fondazione Secco-Commeno (tema: *Determinare quali siano i migliori mezzi antifermentativi ed antisettici*, ecc.). Però l'opportunità e l'importanza degli argomenti persuasero l'Istituto a rinnovare il concorso sui medesimi quesiti, nella fiducia che gli studiosi corrisponderanno al nuovo invito con lavori meritevoli delle promesse ricompense.

Da ultimo vennero proclamati i nuovi temi di concorso e ricordati quelli dei concorsi pendenti.

Aggiungiamo altri particolari sulla cerimonia dell'inaugurazione dei due monumenti. Il prefetto, conte Torre, fu ricevuto al palazzo di Brera dal presidente dell'Istituto conte Carlo di Belgiojoso, circondato da suoi segretari e dai membri dell'Istituto stesso, signori Cantù, Sacchi, Stoppani, Buccellati, Poli e Fano.

Alla duplice cerimonia era rappresentato: Il municipio dal ff. di sindaco, commendatore Servolini, e dagli assessori Negri e Zirotti — l'autorità militare, dal luogotenente generale Petitti — la Deputazione Provinciale, dal commendatore avv. Gorla — il R. Conservatorio dal nobile Lodovico Melzi, ecc., ecc.

Il busto del Possenti è collocato a fianco di una delle porte dell'aula maggiore dell'Istituto sotto i portici terreni, e fa riscontro al busto di Gaetana Agnesi. È opera dello scalpello del nostro Tantardini.

La statua del conte Pompeo Litta fu collocata a metà dello scalone principale, presso al monumento di Cesare Beccaria.

L'autore delle *Famiglie Celebri Italiane* è rappresentato in piedi, avvolto nel soprabito, colle mani incrociate e in una di esse alcuni fogli, ai piedi stanno la sciabola, emblema militare, e alcuni volumi della sua opera. È lavoro di Francesco Barzaghi.

Il cav. Achille Cavallini, vicepresidente del collegio degli ingegneri-architetti in Milano, ricordò nel suo discorso le virtù e l'ingegno del comm. Possenti, la sua vasta erudizione, le opere sapienti, e chiuse il suo dire con queste parole:

« Egli, il Possenti, si sappia, fu sempre rigorosamente schivo dalle mire di utilizzare il suo ingegno nè la sua influenza. Ed è gran merito per lui l'avere amato la scienza per la scienza, aborrendo dalle insidie della sua applicazione ad affari di alto vantaggio od aleatorii. Posto in elevata condizione dalle sue cariche, che gli concedeano decorosa e comoda la vita, rifuggiva da ogni estraneo incarico, e non è molto che egli confessavami non aver mai fatti lucri con private applicazioni, una sol volta aver egli toccata la per lui meravigliosa somma di lire mille per un elaborato servigio di privato interesse. È lodevole ognora che la scienza tengasi indipendente dagli allettamenti della speculazione ».

Affettuosa ed elegante fu la commemorazione fatta dal conte C. di Belgiojoso del conte Pompeo Litta. Lo ricordò come soldato, come patriota, come letterato, come cittadino, come padre di famiglia; e gli astanti fecero lungo plauso alle sue parole.

— Il *Pungolo* di Napoli del 7 corrente scrive che, fra gli oggetti ritrovati negli scorsi giorni a Pompei, ve n'è uno che ha destato molta curiosità nei cultori di cose antiche.

È il congedo militare di un soldato della flotta di Miseno, che faceva parte della colonia dei veterani che trovavasi a Pesto.

Il congedo è formato da due tavolette di bronzo legate fra di loro, è firmato da S. L. Basso, ed è dell'epoca di Vespasiano.

— Siccome giorni fa togliemmo dalla *Patrie* di Parigi una notizia riguardante un bastimento italiano per nome *Napoleone Canevaro*, riputiamo di dover pure riprodurre dal *Corriere Mercantile* di Genova del 7 la seguente nota, che a quella notizia stessa si riferisce:

« Abbiamo riferito giorni sono nelle notizie marittime, sulla fede del *Journal Officiel*, come a bordo del bastimento italiano *Napoleone Canevaro*, portante un carico di coolis per Callao, fosse scoppiata una insurrezione per parte dei coolis stessi, la quale aveva finito colla distruzione del bastimento. Ulteriori informazioni ci obbligano a mettere in quarantena la notizia, la quale non è vera forse altrimenti che facendola indietreggiare di cinque anni di data. Abbiamo consultato il *Registro italiano*, e non vi abbiamo trovato alcun bastimento di questo nome: per giunta da parte della famiglia del conte Canevaro che, come ognun sa, appartiene alla Liguria, ci si assicura che nessuno dei loro bastimenti da cinque anni in qua porta un tal nome. D'altra parte è quasi impossibile che esista per conto di altri armatori un bastimento omonimo. La notizia dell'*Officiel* avendo prodotto una viva impressione, crediamo che non tarderà a farsi su ciò una luce completa. »

DIARIO

La Camera inglese dei lords, nella seduta del 5 agosto, ha aderito agli emendamenti introdotti dalla Camera alta nel *bill* sul culto della Chiesa anglicana.

La *Provinzial Korrespondenz* di Berlino conferma il fatto di una dichiarazione collettiva dei vescovi prussiani, la quale fu rimessa al governo. Quest'ultimo non rispose fuorchè con una semplice dichiarazione di ricevuta. Il foglio berlinese, dopo di avere asserito che il governo lascia la Chiesa cattolica perfettamente libera nel dominio della fede e del culto, altra cosa non domandando se non il rispetto della legge nel dominio temporale, soggiunge: « Il governo proseguirà con fermezza la via nella quale esso è entrato, finchè gli sia riuscito di innalzare una barriera insuperabile tra lo Stato e le usurpazioni clericali. Esso è che in questa lotta difende la libertà di coscienza e i diritti più sacri del popolo germanico. Il governo mai non si lascierà dettare condizioni di pace nè da Roma, nè dai vescovi. Le sole condizioni di pace accettabili sono indicate dalla natura delle cose: il rispetto del diritto di sovranità dello Stato, e l'obbedienza alle leggi del paese. »

La seduta del 5 corrente fu l'ultima della sessione per l'Assemblea di Versaglia. Vi fu approvata senza discussione la convenzione conchiusa tra lo Stato e la Banca. La proposta di aggiungere dieci centesimi per ogni lira dell'ammontare di talune imposte venne respinta con 339 voti contro 303. I 25 milioni ai quali si doveva far fronte colla medesima continueranno a figurare sotto il titolo: *Imposte da votare.* Il complesso del bilancio venne adottato con 656 voti contro uno.

In ultimo ebbe luogo un incidente tumultuoso. L'ordine del giorno recava la discussione del progetto di risoluzione relativo alla decadenza dei signori Ranc e Melvil-Bloncourt. La destra chiese l'aggiornamento che fu votato. La sinistra ha protestato con estrema vivacità. Il signor Brisson accusò di anonimia la domanda di aggiornamento. Allora vari deputati di destra si sono alzati per assumerla in nome proprio. Altri chiedevano la chiusura. Il signor Le Royer chiese il rinvio al domani e propose che questa domanda venisse assoggettata a squittinio. Ma il presidente osservò che non poteva aver luogo lo squittinio sopra una domanda di aggiornamento e senza richiedere altro dichiarò chiusa la seduta e la sessione, fra le proteste della sinistra.

Il signor Federico Charmes in un suo articolo pubblicato nel *Journal des Débats* esamina qual frutto abbia prodotto la sessione testè chiusa dell'Assemblea di Versaglia.

« Versaglia è spopolata, esso dice, l'Assemblea ha terminata la sua sessione. Cosa ha essa fatto durante questi ultimi mesi? Poco, e la maggior parte di quello che le rimane da fare essa non lo farà forse mai.

« Il duca di Broglie è caduto il 15 maggio scorso perchè ha voluto completare la legge del 20 novembre e dare una costituzione al governo del maresciallo Mac-Mahon. Immediatamente la destra si è levata e lo ha rovesciato. È con questo incidente che si aprì la sessione.

« Non si è dimenticato il pretesto di cui la maggioranza si è servita contro un ministro che non rappresentava più al potere che la politica del centro destro. Si trattava di sapere se l'Assemblea avrebbe discusso prima la legge elettorale municipale o la legge elettorale politica. Il signor de Broglie chiese la priorità per la legge politica; tutti i suoi avversari si sono pronunziati per la priorità della legge municipale ed ebbero il sopravvento.

« Non negheremo che un certo numero di loro abbiano votato contro la proposta ministeriale, unicamente per votare contro il ministro. Il signor Bérenger lo confessò espressamente il giorno seguente, chiedendo che si mettesse la legge politica avanti alla legge municipale. Gli fu rimproverato di avere il giorno prima votato in senso opposto. Ed egli soggiunse che lo aveva fatto per far cadere il gabinetto. Questo motivo però non parve sufficiente, e l'Assemblea rimase fedele all'ordine della discussione che era stato adottato.

« Noi non ce ne lagniamo, ed ecco perchè: Se la discussione avesse prima avuto luogo sulla legge politica, legge che generalmente viene riguardata come una legge costituzionale, è probabile che essa sarebbe stata spesso turbata dalle passioni di partito, e che in fin dei conti essa non sarebbe stata votata.

« Lo stesso non avvenne della legge municipale. Discussa in seconda e poi in terza lettura, largamente emendata in senso liberale, questa legge fu votata il 7 luglio e promulgata l'11. Se l'Assemblea avesse esordito colla discussione della legge elettorale politica, la sinistra avrebbe essa ottenuto, col concorso di un certo numero di deputati del centro destro e della destra che l'età richiesta per l'elettorato venisse mantenuta a ventun anno? Avrebbe essa ottenuto che la durata del domicilio elettorale fosse ridotta da tre anni a due? Avrebbe essa ottenuto che l'elettore potesse provare la durata del suo domicilio con tutti i mezzi del diritto comune? È permesso di dubitarne. La discussione sarebbe riuscita vana e violenta e la sessione parlamentare sarebbe stata giudicata con una sola parola: nulla!

« Poichè l'Assemblea non ha fatto checchessia, infuori della legge elettorale municipale. Diciamo meglio. Essa si è rifiutata a far nulla fuori di questo.

« Promettere molto, mantenere pochissimo, concedersi delle proroghe; ecco la politica seguita dall'Assemblea nazionale. Essa sembra avere adottata la divisa di Fabio il Temporeggiatore. Essa temporeggia e quando si sente troppo spinta prende delle vacanze.

« In questi ultimi tempi essa venne molto spinta. Il messaggio del maresciallo Mac-Mahon la sollecitava il 9 luglio a discutere al più presto le leggi costituzionali. È certo che votando la legge del 20 novembre l'Assemblea si era impegnata ad organizzare il potere del presidente della repubblica, così come il 20 gennaio essa si era impegnata a fare una legge organica municipale. Essa non ha fatta nè l'una, nè l'altra.

« Il governo aveva ragione senza dubbio di domandare all'Assemblea delle leggi costituzionali. Ma l'Assemblea non poteva dargliele. La disposizione dei partiti escludeva a questo riguardo ogni illusione.

« Non c'era che un mezzo per riunire una maggioranza capace di costituire; associarsi alla proposta repubblicana del signor Casimiro Périer. Con ciò si sarebbe avuto per un giorno

il concorso di tutte le sinistre e si avrebbe avuto per sempre il concorso del centro sinistro. Il governo non lo volle. Esso ha votato contro la proposta Périer. Tanto valeva rinunziare a una maggioranza capace di votare le leggi costituzionali. Tanto valeva rendere indispensabile lo scioglimento.

« Secondo il suo costume, l'Assemblea ha domandato una proroga. Quattro mesi. Il governo non ha detto di no e l'Assemblea se ne è andata alla campagna. *Cunctando!*

« Ecco ciò che fu la sessione or ora chiusa. Ha dessa preparato l'avvenire, o lo ha invece compromesso? Lo sapremo nel mese di dicembre. »

I giornali spagnuoli pubblicano la circolare indirizzata dal signor Ulloa, ministro degli affari esteri, agli agenti diplomatici della Spagna, per giustificare agli occhi dell'Europa i severi provvedimenti che il governo spagnuolo si vide costretto di prendere per operare un pronta repressione della ribellione carlista. Il signor Ulloa dichiara che nessuno di questi provvedimenti oltrepassa i limiti del diritto di legittima difesa, come neppure è tale da offendere gli elevati sentimenti di una nobile e generosa difesa.

Si annunzia da Copenaghen che la squadra, la quale portava a bordo sua maestà il re di Danimarca nella Islanda, era arrivata, il 29 luglio, a Thorshavn, dove fu accolta con entusiasmo. Dopo due giorni la R. squadra continuò il viaggio per Reikiavik, porto principale della Islanda. Questa è la prima volta (dacchè quest'isola fa parte della monarchia danese) che un re di Danimarca visita quest'antica colonia, la quale, come è noto, al 1° agosto ha celebrato la festa millenaria della sua annessione al regno scandinavo.

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione ai posti vacanti nella Regia Scuola normale superiore di Pisa

La Direzione della R. Scuola normale superiore di Pisa rende pubblicamente noto come nel prossimo anno scolastico 1874-75 saranno in detta Scuola vacanti i seguenti posti:

Sezione di filologia e filosofia.

Posti di convittori gratuiti num. 6.
Posti di convittori paganti num. 4.

Sezione di scienze fisico-matematiche.

Posti di aggregati con sussidio num. 2.
Posti di aggregati senza sussidio num. 3.

Si annette per norma dei concorrenti il seguente estratto del regolamento della Scuola.

Pisa, li 25 luglio 1874.

Il Direttore: ENRICO BETTI.

R. Scuola Normale Superiore di Pisa

1. La Scuola normale superiore in Pisa ha per oggetto di preparare e abilitare all'ufficio di professore nelle scuole secondarie.
2. È divisa in due sezioni:
   a) Lettere e filosofia;
   b) Scienze fisiche e matematiche.
3. Appartengono alla prima gli alunni convittori, alla seconda gli aggregati o esterni.
4. Ogni anno un decreto Ministeriale determina il numero degli alunni convittori a posto gratuito, e di quelli a pagamento, il numero degli aggregati.
5. La retta per gli alunni convittori a pagamento è di lire italiane 80 al mese per tutto il tempo che sta aperta la Scuola.
6. Niuno è ammesso a far parte della Scuola senza esame.
7. I posti gratuiti nel convitto, e i posti di aggregato con sussidio, si danno a coloro che riescono migliori negli esami.
8. Tutti gli alunni della Scuola normale seguono regolarmente i corsi universitari; hanno nell'interno della Scuola esercizii pratici e lezioni aggiunte, fatte dai professori interni della Scuola o dai professori universitarii.
9. Coloro che sono ammessi a pagamento o senza sussidio, possono nel seguente anno concorrere pel posto gratuito o pel sussidio.
10. Gli esami si fanno nella prima quindicina di novembre nelle Università principali del Regno.
11. **Gli aspiranti debbono, non più tardi della fine di settembre, presentare le loro domande al rettore di una delle principali Università, o alla** ***Direzione della Scuola normale superiore di Pisa.***
12. La domanda, coi documenti annessi, viene immediatamente dai rettori trasmessa alla Scuola normale.
13. Essa deve essere accompagnata:
    a) Dalla fede di nascita;
    b) Da un certificato di buoni costumi;
    c) Dai certificati degli studi fatti.
14. Nella Scuola e presso le Università di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma, Torino, si aprono contemporaneamente gli esami di concorso per l'anno preparatorio che corrisponde al primo universitario, e pel primo anno normalistico che corrisponde al secondo anno universitario.
15. Per essere ammesso al concorso per l'anno preparatorio si richiede:
    a) Licenza liceale. — (Quei giovani che non avessero guadagnato la licenza liceale nella prima sessione, potranno rimettere la domanda di ammissione al concorso, salvo a completarla colla licenza liceale dopo la seconda sessione e prima dell'apertura del concorso normalistico);
    b) L'età non minore di anni 17, non maggiore di 22.
16. L'esame per l'anno preparatorio nella sezione di lettere e filosofia verserà sulle materie che seguono:
    a) Greco — Analisi e traduzione scritta di un brano di Esopo o Senofonte;
    b) Latino — Traduzione scritta di uno degli autori seguenti: Virgilio — Cicerone — Orazio (*le Odi*) — Livio — Cesare;
    c) Italiano — Un componimento sopra un tema di storia della letteratura italiana;
    d) Storia universale e geografia (esame orale);
    e) Filosofia elementare (esame scritto).
17. Quando gli scritti saranno condotti a termine, l'alunno sarà su di essi sottoposto ad un esame orale.
18. L'esame per l'anno preparatorio nella sezione di scienze, sarà anch'esso orale e scritto, e verserà su quattro quesiti nelle seguenti materie:
    a) Fisica;
    b) Algebra elementare;
    c) Geometria;
    d) Trigonometria.
19. Per concorrere al primo anno normalistico si richiede:
    a) L'età non minore di 18, nè maggiore di 23 anni;
    b) Il certificato degli studi fatti e degli esami superati sulle materie del primo anno universitario, nella Facoltà cui il giovane vuole appartenere.
20. L'esame per la sezione di lettere e filosofia verserà sulle seguenti materie:
    a) Latino — Interpretazione orale e scritta di uno degli autori più sopra citati, oppure di Tacito o Sallustio — Componimento latino;
    b) Greco — Traduzione scritta ed esame orale sopra due brani diversi d'uno di questi autori: Esopo, Senofonte, due primi libri di Omero;
    c) Italiano —Componimento sopra un quesito di storia della letteratura italiana, latina o greca, ed esame orale sullo stesso soggetto;
    d) Storia e geografia antica — Esame orale;
    e) Dissertazione sopra un tema di logica o metafisica.

    L'esame per la sezione fisico-matematica verserà sulle seguenti materie:
    a) Fisica — Esame orale e scritto.
    b) Chimica — idem.
    c) Algebra superiore — idem.
    d) Geometria analitica — Esame orale.
21. I temi per gli esami scritti saranno dal Consiglio direttivo della scuola inviati alle Università principali del regno.
22. Negli esami di greco e latino si permette l'uso dei dizionari.
23. Coloro che avranno superato gli esami del 2° o del 3° anno universitario potranno concorrere al 2° e 3° anno normalistico respettivamente facendone domanda alla Direzione che invierà loro la nota delle materie degli esami di ammissione tanto orali quanto scritti (*).

(*Estratto dai regolamenti della R. Scuola normale superiore*).

(*) Per la sezione di scienze fisiche e matematiche le materie sono le seguenti:
a) Per l'ammissione al 2° anno normalistico gli esami tanto orali quanto scritti saranno sopra l'algebra superiore, e la geometria analitica, il calcolo differenziale ed integrale, e la fisica e la chimica a scelta dell'esaminando;
b) Per l'ammissione al 3° anno normalistico gli esami tanto orali quanto scritti saranno sopra l'algebra superiore e il calcolo, la meccanica razionale, la fisica o la chimica a scelta dell'esaminando.

REAL COLLEGIO MARIA LUIGIA

Annunzio.

È aperto il concorso a quattro posti gratuiti governativi e ad uno di fondazione Lalattense vacanti nel Real Collegio.

A norma dell'art 15 del regolamento approvato col R. decreto 17 ottobre 1866, n. 1827, il mantenimento dei giovani provvisti di posto gratuito, gli oggetti di vestiario di qualunque natura e quelli di studio, sono a carico del Collegio; ma le famiglie dovranno corrispondere all'Amministrazione di esso la somma di annue L. 250 pagabili a trimestri anticipati, e per la quale dovrà essere data cauzione prima che i candidati occupino il posto.

La cauzione dovrà prestarsi, o mediante fideiussione di persona solvibile, o mediante deposito presso la Cassa del Collegio di uguali L. 250, fatto anche in titoli del Debito Pubblico al corso corrente.

I concorrenti devono:

Godere dei diritti di cittadinanza italiana pei posti governativi; ed essere nativi di Parma pel posto Lalattense.

Non avere oltrepassato il dodicesimo anno di età al tempo del concorso.

Avere compiuto gli studi elementari.

La condizione dell'età non è richiesta pei giovanetti che già fossero in Collegio come convittori.

I concorrenti sosterranno un esame dinanzi ad apposita Commissione sugli studi proprii dell'ultima classe che hanno percorso.

Gli aspiranti dovranno entro il giorno 31 agosto prossimo far pervenire al presidente del Consiglio direttivo del Collegio, a norma dell'articolo 4° del regolamento approvato con decreto 4 aprile 1869, n. 4997:

Un'istanza in carta da bollo da centesimi cinquanta, scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentarono nel corso dell'anno;

La fede legale di nascita;

Un certificato di moralità ed uno stato di famiglia, rilasciati dall'autorità municipale;

Un certificato autentico degli studi fatti;

Un attestato di vaccinazione e di complessione sana e scevra da germi di malattie attaccaticce.

Gli aspiranti saranno avvertiti del giorno in cui avranno principio gli esami.

Parma, 16 luglio 1874.

Il Presidente del Consiglio direttivo
M. COSTAMEZZANA.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

ROMA, 8. — Il telegramma di ieri, che annunziava l'arrivo della fregata *Garibaldi* a Rio Grande, deve essere rettificato nel senso che l'arrivo fu invece a Montevideo. Rio Grande doveva soltanto indicare la provenienza telegrafica del dispaccio ivi trasmesso dal comandante Del Santo da Montevideo.

BOLOGNA, 8. — Il *Monitore di Bologna* pubblica un dispaccio di Stoccolma del 7 sull'apertura del Congresso preistorico. Il presidente del Comitato fece cenno della morte del re Carlo e dell'avvenimento al trono del principe Oscar, che fu presidente del Congresso di Bruxelles.

Capellini propose di eleggere presidente il conte Xmilon. La proposta fu salutata da applausi. Capellini salutò il Congresso in nome del principe Umberto, dell'Università e della città di Bologna. La città è animatissima. Stasera il municipio darà una grande festa.

BOLOGNA, 8. — Questa notte diversi individui armati, partendo dall'Imolese e procedendo verso Bologna, ruppero le comunicazioni telegrafiche colle Romagne. Inseguiti dalla forza pubblica, furono quasi tutti arrestati.

Vicino a Bologna si trovarono alcune casse di fucili e di munizioni.

Ad Imola furono sciolte tutte le Società sovversive.

La città e la provincia di Bologna sono tranquillissime.

TORINO, 8. — S. M. il Re ha ricevuto l'ambasciata birmana. Il ricevimento ebbe luogo in forma affatto privata. S. M. era assistita dagli ufficiali di servizio.

Gli ambasciatori passarono quindi a visitare l'Armeria Reale. Essi partiranno domattina per Brindisi.

Il Re partirà domattina per Valdieri.

PARIGI, 8. — Parecchi giornali riportano sotto riserva la voce che la Prussia abbia informato i suoi agenti all'estero che credeva giunto il momento di riconoscere il governo di Serrano.

LONDRA, 8. — Si annunzia che Disraeli andrà a visitare l'Irlanda.

Il *Times*, parlando del discorso del trono, dice che qualsiasi cosa il principe di Bismarck intraprenda per vendicare il capitano Schmidt, l'Inghilterra si asterrà scrupolosamente da ogni intervento, anche per ciò che riguarda l'importazione delle munizioni.

VENEZIA, 8. — Il Principe Umberto passò oggi per Mestre, ritornando dal campo di Cornuda, per recarsi a Padova.

È arrivato il ministro di Saint-Bon.

RAVENNA, 8. — I 60 individui armati che mossero da Imola verso Bologna, oltre di avere distrutto le macchine telegrafiche, sequestrarono un capo stazione e i guardiani della strada ferrata e tentarono di arrestare il treno internazionale. Il macchinista, accortosi, fece retrocedere il convoglio.

BERLINO, 8. — Il *Post* annunzia che l'Imperatore confermò la sentenza del Consiglio di guerra, il quale dichiarò che non havvi luogo a procedere contro il capitano Werner.

PARIGI, 8. — Assicurasi che il governo francese non ha ricevuto ancora dal gabinetto di Berlino alcuna comunicazione ufficiale della nota relativa al riconoscimento del governo di Serrano.

MADRID, 8. — La *Gazzetta* pubblica alcuni dettagli sulla difesa di Teruel. Lissaraga e don Alfonso con 13,000 uomini attaccarono inutilmente per 15 ore la città, che era difesa da un reggimento di fanteria e da un corpo di gendarmeria. All'intimazione di Lissaraga di rendere la piazza, il popolo e i soldati risposero che erano disposti piuttosto a morire. Il governo si congratulò coi bravi difensori di Teruel.

LONDRA, 8. — Una corrispondenza parigina del *Times* contiene il riassunto di una lunga nota indirizzata dal duca Decazes all'incaricato d'affari a Madrid ed ai rappresentanti della Francia all'estero, in risposta alle rimostranze del governo spagnuolo. Il duca Decazes osserva che il governo francese, malgrado ripetute domande, non ha potuto ottenere dettagli precisi sulle querele esposte dalla Spagna. Il ministro soggiunge che d'altra parte queste lagnanze furono diggià confutate e fa una esposizione completa dei fatti. La nota conchiude dicendo che il governo francese non permetterà alcuna operazione dei carlisti sul suolo di Francia e che a questo scopo furono date istruzioni esplicite a tutti i prefetti, specialmente a quelli dei dipartimenti meridionali.

BRUXELLES, 8. — La Banca Nazionale del Belgio ribassò lo sconto al 3 1/2 per cento.

RAVENNA, 9. — Notizie di Forlì al ***Ravennate*** **assicurano che le truppe ritorneranno probabilmente al campo di Faenza sotto il comando del generale Pasi, essendo la città tranquilla. A Ravenna la tranquillità è perfetta.**

BUENOS-AYRES, 7. — È arrivato il duca di Genova.

VENEZIA, 9. — Oggi a bordo della squadra ebbe luogo la cerimonia della presentazione della bandiera offerta dalle signore veneziane alla pirofregata *Venezia*. La contessa Papadopoli pronunziò un breve discorso, cui rispose il viceammiraglio Cerutti. Era presente il Ministro Saint-Bon. L'accoglienza fu cordialissima da parte degli ufficiali, che offersero una colazione ai numerosi invitati. La cerimonia fu chiusa con un ballo che si protrasse fino a sera.

BERLINO, 9. — L'imperatore è arrivato oggi dopo mezzodì e fu salutato con entusiasmo da una folla immensa. S. M. ripartì subito per Babelsberg.

SCHWERIN, 9. — Il granduca e la granduchessa Maria sono partiti per Pietroburgo.

PARIGI, 9. — L'*Union* dice che Serrano notificò alle potenze la sua intenzione di mettere il golfo Cantabrico in istato di blocco. Soggiunge che il gabinetto di Londra avrebbe risposto che riconoscerebbe allora immediatamente i carlisti come belligeranti.

Il *Moniteur* annunzia che la cannoniera *Oriflamme* partirà il 13 corrente per rinforzare la squadra francese destinata ad incrociare nelle acque di Spagna.

È annunziato l'arrivo nel golfo di Guascogna di alcune navi di diverse nazionalità.

Borsa di Firenze — 8 *agosto*.

Rend. ital. 5 0/0	71 30	contanti
Id. id. (god. 1° luglio 73	— —	
Napoleoni d'oro	22 18	»
Londra 3 mesi	27 53	»
Francia, a vista	110 25	»
Prestito Nazionale	67 —	nominale
Azioni Tabacchi	840 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2104 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	362 —	nominale
Obbligazioni id.	218 —	»
Banca Toscana	1488 —	fine mese
Credito Mobiliare	786 —	»
Banca Italo-Germanica	— —	
Banca Generale	—	

Buonissima.

Borsa di Londra — 8 *agosto*.

Consolidato inglese	da 92 1/2	a 92 5/8
Rendita italiana	» 66 3/8	» 66 1/2
Turco	» 43 1/2	» 43 5/8
Spagnuolo	» 18 —	» 18 1/8
Egiziano (1868)	» 75 3/4	» 76 —

Borsa di Vienna — 8 *agosto*

	7	8
Mobiliare	242 —	241 —
Lombarde	134 75	135 —
Banca Anglo-Austriaca	154 —	154 —
Austriache	318 —	317 —
Banca Nazionale	973	973 —
Napoleoni d'oro	8 81	8 79 1/2
Cambio su Parigi	43 50	43 40
Cambio su Londra	109 90	109 75
Rendita austriaca	74 55	74 55
Id. id. in carta	70 90	71 05
Union-Bank	122	123 75
Rendita italiana 5 0/0		— —

Borsa di Berlino — 8 *agosto*.

	7	8
Austriache	195 1/4	195 3/4
Lombarde	82 1/4	82 3/4
Mobiliare	146 3/8	147 —
Rendita italiana	67 1/2	67 5/8
Banca Franco-Italiana	— —	— —
Rendita turca 5 0/0 (1865)	44 1/2	44 1/8

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 8 agosto 1874, ore 16 50.

Barometro leggermente abbassato nel nord d'Italia, stazionario o poco alzato altrove. Cielo nuvoloso nel nord e in parte del centro della penisola. Tempo bellissimo nel sud, in Sardegna e in Sicilia. Venti deboli e vari e mare tranquillo. Depressione barometrica di circa 7 mm. sul canale della Manica e sul mare del Nord. È probabile qualche nuovo turbamento atmosferico e qualche colpo di vento sul Mediterraneo superiore.

Firenze, 9 agosto 1874, un'ora pom.

Venti forti di sud-ovest e nord-est sul mare toscano, al Nord della Sardegna, ad Urbino e a Venezia.

Barometro abbassato da 2 a 7 mm. Cielo nuvoloso o coperto a Venezia, in Sardegna e nel centro della penisola; sereno nel resto d'Italia.

Mare grosso a Livorno e a Portotorres; agitato alla Palmaria ed a Cagliari.

La scorsa notte e nelle prime ore del mattino pioggie e scariche elettriche in varie stazioni dell'Italia settentrionale e centrale.

I turbamenti atmosferici si estendono verso il sud, e son probabili dei colpi di vento anche sul Mediterraneo inferiore.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 8 agosto 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 7	762 3	762 2	761 6	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	21 8	28 8	28 4	23 6	TERMOMETRO Massimo = 29 5 C. = 23 6 R.
Umidità relativa	84	48	49	75	Minimo = 17 9 C. = 14 3 R.
Umidità assoluta	16 29	14 23	13 94	16 21	Massimo fuor d'ora nel bifilare. Largo il verticale.
Anemoscopio	N. 1	SO. 8	SO. 11	S. 2	
Stato del cielo	10. bello, vaporoso	9. cirro-cumuli intorno	10. bello, qualche cirro cum. intorno	10. belliss.	

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 9 agosto 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	759 3	757 7	757 5	758 3	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	20 5	27 4	25 8	21 6	TERMOMETRO Massimo = 28 0 C. = 22 4 R.
Umidità relativa	79	59	40	75	Minimo = 17 6 C. = 14 1 R.
Umidità assoluta	14 14	15 97	9 96	14 43	
Anemoscopio	N. 1	SO. 18	SO. 20	S. 3	Magneti sturbati.
Stato del cielo	3. nuvolo	2. cirro-cumuli	8. cumuli	10. bello	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 10 agosto 1874

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1 semest. 75	—	71 75	71 70	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 74	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestito Nazionale	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto piccoli pezzi	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto stallonato	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»		—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3 trimest. 74	537 0	—	516 »	—	—	—	—	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 74	—	75 10	75 »	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	74 50	74 45	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1 giugno 74	—	73 80	73 70	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 74	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	2 semest. 74	1000	1200	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	1 genn. 74	500	407 50	407 »	—	—	—	—	—
Banca Italo-Germanica	»	500	206 50	206 »	—	—	—	—	—
Banca Austro-Italiana	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	1 ottob. 73	500	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	—	—	—	—	—	—	—
SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	—	500	—	—		—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	—	—	—	—	—	—	158
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 semest. 74	500	—	—	—	—	—	—	344
Gas di Civitavecchia	1 gennaio 74	500	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430	—	—	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250	—	—	—	—	—	—	—
Credito Mobiliare It.	—	500	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	—	—	—
Bologna	30	—	—	—
Firenze	30	—	—	—
Genova	30	—	—	—
Livorno	30	—	—	—
Milano	30	—	—	—
Napoli	30	—	—	—
Venezia	30	—	—	—
Parigi	90	—	—	—
Marsiglia	90	109 05	108 90	—
Lione	90	—	—	—
Londra	90	27 56	27 52	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 franchi		22 15	22 10	—
Sconto di Banca 5 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: Secondo semestre 1874: 73 90 cont.; 73 90, 92 1/2 fine.

Il Deputato di Borsa: G. RIGACCI.

Il Sindaco: A. PIERI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI ALESSANDRIA

AVVISO D'ASTA.

Stante la deserzione dello incanto tenutosi oggi, e di cui in avviso delli 20 luglio n. s., si notifica che nel giorno quattordici del corrente mese, ad un'ora pomeridiana (tempo medio di Roma), presso questa Direzione sita in via Verona (già via Santo Stefano) al n. 5, p° 2°, avanti il signor reggente la Direzione, si procederà ad un secondo esperimento d'asta col metodo dei partiti segreti per lo appalto delle imprese dei foraggi occorrenti alli quadrupedi dell'esercito stanziati o di passaggio nelle località comprese nei sottodescritti lotti, ed in base alli seguenti prezzi:

Numero d'ordine	Denominazione dei lotti	LUOGHI compresi nel lotto d'appalto	Prezzo dei generi a base d'asta			Cauzione in valore reale
			Avena — Al quintale	Fieno — Al quintale	Paglia mangiativa — Al quintale	
Primo . . .	Alessandria . . .	Provincia di Alessandria . . .	L. 26 50	L. 10 50	L. 4 50	15,000
Secondo . .	Piacenza	Provincia di Piacenza	26 50	10 50	4 50	18,000
Terzo . . .	Pavia	Circondari di Pavia e Lomellina	26 50	10 50	4 50	27,000
Quarto . .	Voghera	Circondari di Voghera e Bobbio	26 50	10 50	4 50	17,000

In questo secondo esperimento si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche venisse presentata una sola offerta e questa fosse accettabile.

Le anzidette imprese avranno principio col 1° ottobre p. v. e termine col 30 settembre dell'anno 1875, e saranno rette dai capitoli generali e speciali d'onere inerenti alle provviste delle vettovaglie e foraggi stabiliti dal Ministero della Guerra col millesimo 1874, quali capitoli saranno visibili presso tutte le Direzioni di Commissariato del Regno.

Il servizio dei foraggi sarà esteso a tutte le località componenti i singoli lotti.

Lo appalto delle imprese seguirà col mezzo degli incanti a partiti segreti nel modo stabilito dall'art. 95 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Gli accorrenti all'asta per essere ammessi a far partito dovranno presentare le ricevute comprovanti l'effettuato deposito provvisorio nella Cassa dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali, per essere di poi, per i deliberatari, convertito in cauzione definitiva; le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte.

Ove poi il deposito suddetto venisse fatto con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati, ed alla quietanza comprovante l'anzidetto deposito si dovrà unire una distinta dei titoli stessi, dalla quale risulti per ciascun titolo la data della creazione, il numero, il valor nominale, la rendita annua, la decorrenza di essa.

I partiti che gli offerenti produrranno all'incanto dovranno essere in carta bollata da lire una, oppure con marche da bollo dello stesso valore, ed in pieghi suggellati.

I partiti condizionati non saranno accettati.

Nelle offerte per lo anzidetto appalto dovrà essere espressamente dichiarato che l'offerente si obbliga provvedere, ove i corpi ne facciano richiesta, i seguenti generi alli sottoindicati prezzi, i quali sono invariabili e senza ribasso:

Carrube. . . . . Lire 2 00 per ogni miriagramma
Crusca . . . . " 1 20 idem
Farina di segala . . . . " 3 50 idem
Farina d'orzo . . . . " 2 75 idem
Segala in grana . . . . " 18 00 per ogni ettolitro
Orzo in grana . . . . " 15 00 idem
Paglia di lettiera. . . . . (A prezzo di mercuriale)

Sarà in facoltà agli aspiranti alle imprese di presentare i loro partiti a qualunque Direzione di Commissariato Militare, avvertendo però che di detti partiti non sarà tenuto conto quando non arrivino a questa Direzione prima che, a senso dell'art. 86 del regolamento 4 settembre 1870, sia dichiarato aperto l'incanto, e quando non siano accompagnati dalla ricevuta constatante l'effettuato deposito provvisorio. Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

I partiti dovranno profferire un solo ed eguale ribasso di un tanto per cento sui prezzi dei generi di cui può essere composta la razione foraggi, cioè del fieno, dell'avena e della paglia mangiativa.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui il quale avrà offerto sui prezzi prestabiliti un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno al ribasso minimo segnato nella scheda segreta del Ministero della Guerra.

Le offerte per tutti i lotti dovranno essere presentate e saranno ritirate prima di cominciare le operazioni dell'asta per il primo dei lotti, e cominciate le operazioni stesse non saranno più accettate offerte, sebbene si riferiscano ad altro lotto.

La facoltà alle nuove imprese di distribuire fieno agostano in luogo di fieno maggiengo, giusta il § 4 dei capitoli speciali sarà estesa alla durata di tre mesi.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha determinato di ridurre con apposito decreto a cinque giorni il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione delle imprese a decorrere dalle ore due pomeridiane del giorno del deliberamento.

Le spese tutte degli incanti e dei contratti sono a carico dei deliberatari, giusta l'art. 8° dei capitoli generali d'onere.

Alessandria, addì 6 agosto 1874.

Per la Direzione
Il Sottotenente Commissario: PICCHIO.

4712

AVVISO PER SUCCESSIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo, sezione promiscua, nel 20 dicembre 1872 ha emesso la seguente deliberazione:

" Ordina che le due rendite sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, una di annue lire novecentocinque risultante dal certificato di numero 14541, datato 17 ottobre 1862, e l'altra di annue lire cinque di n. 17707, datato 21 febbraio 1863, entrambi sotto nome: " Eredità indivisa del duca Archirafi D. Francesco Vanni ,, rappresentata da Vanni e Filangeri Giuseppe, siano dall'uffiziale e Direzione del Debito Pubblico, o da qualunque altro ufficio, ed incaricato cui spetta, intestate e ripartite ai termini dell'atto di divisione del 13 agosto 1872 presso notar Ignazio Daddi di questa città, nel seguente modo, cioè:

" 1° Eredità indivisa del fu Giuseppe Vanni e Filangeri, rappresentata dai signori Maria Francesca Notarbartolo e Santoro vedova duchessa Archirafi, D. Francesco Vanni e Notarbartolo moderno duca Archirafi, cav. D. Francesco Paolo Vanni e Notarbartolo, coniugi Rosalia Vanni ed Ettore Paternò, tutti costoro rappresentati dall'attuale duca D. Francesco Vanni e Notarbartolo L. 565

" 2° Al signor Giovan Pietro Isgrò barone di Villadimare . . . . . . " 115

" 3° Signora Vincenza Isgrò pel semplice usufrutto, e la proprietà del detto barone di Villadimare e della signora Rosalia Isgrò marchesa San Leonardo, e del marchese San Leonardo marito e dotatario . . . " 115

" 4° Ai signori coniugi Rosalia Isgrò marchesa San Leonardo e Placido Vanni marchese San Leonardo, marito e dotatario, da intestarsi in due separati certificati, uno di lire cento annue e l'altro di lire 15 annue . . . . " 115

L. 910

" Dispone infine che i quattro certificati colla nuova intestazione si consegnino alle istanti duca Archirafi Francesco Vanni e Notarbartolo per restituirli agli interessati.

4378 GIUSEPPE BLANDANO proc. legale.

Direzione Generale del Debito Pubblico.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Biella con suo decreto delli 16 luglio corrente, pronunziato sull'instanza del signor Felice fu Giuseppe Vercellone da Sordevolo, tanto nell'interesse proprio che in quello delli suoi fratelli dottore Pietro e Clemente, dei quali è costituito procuratore generale con instromento 23 novembre 1873 ricevuto Maggia,

Autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento della rendita nominativa intestata a Vincenzo Vercellone fu Giuseppe, nato e domiciliato a Sordevolo (Biella), risultante dalli certificati num. 51307 della rendita di lire 400, n. 51308 della rendita di lire 100, n. 99664 della rendita di lire 400, e num. antico 135308 e nuovo 530608 della rendita di lire 1100, consolidato 5 p. 0/0, creazione 10 luglio 1861, in altrettanta rendita al portatore, colla decorrenza dal 1° luglio 1874, da rimettersi al detto signor Felice fu Giuseppe Vercellone come rappresentante delli suoi fratelli dottore Pietro e Clemente, succeduti tutti tre in parti uguali al defunto loro fratello Vincenzo suannominato.

Biella, 24 luglio 1874.

4384 REGIS GIOANNI proc.

DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione IV promiscua,

(*Omissis*)

Dichiara di accordare a favore degli istanti Enrico, Giosuè e Savina Rosti maggiorenni e i due ultimi anche quali cessionari delle sorelle Clementina, Emilia e Claudina rappresentati dal procuratore speciale Luigi Bari, ed a favore dei minorenni Amalia e Fiorina rappresentate dal loro tutore Luigi Rosti Bari suddetto, tutti quali successi a titolo ereditario alla deliberataria loro madre Angela Brigola, vedova Rosti,

(*Omissis*)

II. Il rilascio del deposito a cauzione d'asta consistente in una cartella del Debito Pubblico 5 per 0,0 della rendita di lire 500, rappresentato dalla polizza n. 4291, autorizzato il signor cancelliere del già richiesto per l'asta tribunale di Monza a rendere la polizza stessa al signor Luigi Bari tutore e procuratore come sopra e rimesso lo stesso a rivolgersi alla Cassa dei depositi e prestiti per l'effettivo rilascio del detto deposito in un ai semestrali interessi maturati verso presentazione di questo decreto da venire come cosa giudicata.

(*Omissis*)

Milano, il 27 giugno 1874.

Firmato in originale: Lado vicepresidente — Bartorio E. vicecancelliere.

Per presente copia per estratto è conforme all'originale.

Milano, 30 giugno 1874.

4386 [illegible] cancelliere.

N. 180 DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Sul nuovo ricorso di Giovanni Battista, Carlotta, Angela, Gaspare Arvedi e Claudia Giusti quale successibile del proprio figlio defunto Francesco Arvedi per estradazione e consegna del deposito di fiorini 365 di cui la polizza 1° maggio 1863, n. 1638;

Attesochè le parti ottemperarono al precedente decreto 31 dicembre 1873 di questo tribunale;

Attesochè dai nuovi dimessi documenti rimase stabilita l'identità delle persone indicate nella polizza e quelle del presente ricorso;

Letta la domanda ed i dimessi documenti;

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;

Udita la relazione del giudice delegato;

Vista la legge 8 ottobre 1870, numero 5943,

La camera di consiglio del R. tribunale civile e correzionale di Conegliano deliberando autorizza i ricorrenti Giovanni Battista, Carlotta, Angela e Gaspare Arvedi, e Claudia Giusti quale successibile del defunto suo figlio Francesco Arvedi colla scorta della polizza 1° maggio 1863, n. 1638, del cessato Monte Veneto a ritirare la somma di fiorini 525 valuta austriaca ora depositati presso la Cassa depositi e prestiti in Firenze, cogli interessi decorsi e decorribili, e ciò semprechè non vi sieno vincoli di sorta.

Conegliano, 13 luglio 1874

Il ff. di presidente Soranzo — Marini cancelliere.

Per copia conforme all'originale

AVV. ENRICO D. PATARER* proc. Arvedi.

4389

* E non Patrete, come fu stampato nel Supplemento al n° 180 di questa Gazzetta.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile e correzionale di Torino in data 21 luglio 1874 venne autorizzata la traslazione del certificato nominativo del consolidato 5 0/0 intestato al decreto Revel Bartolomeo fu Bartolomeo, col n. 75486, della rendita di lire 600, a favore delle di lui eredi testamentarie Maria Revel vedova di Enrico Fracha e Marianna Goss fu Bartolomeo moglie di Pietro Giordano, con annotazione di usufrutto a favore di Maddalena Giordano vedova di Bartolomeo Revel e Cecilia Revel fu Bartolomeo, durante la loro vita, coi diritti d'accrescimento; dichiarando mediante la Direzione Generale del Debito validamente liberata colla quitanza delle suddette eredi ed usufruttuarie.

4479 GIUSEPPE CAMANDONA.

NOTIFICAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

A tenore e per gli effetti della legge 11 agosto 1870, n. 5784, sull'Amministrazione della R. Cassa depositi e prestiti, si rende a pubblica notizia che il Regio tribunale civile in Castiglione delle Stiviere, con decreto 15 febbraio 1872, autorizzò Savio Giovanni Battista fu Luigi di Solferino, quale unico erede del defunto suo padre, a ritirare dalla Cassa depositi e prestiti in Firenze la somma di lire 395 66 coi relativi interessi insoluti; somma portata dalla polizza 18 maggio 1866, n. 8140, rilasciata dalla Direzione del Debito Pubblico in Milano e rappresentante il deposito fatto dal defunto Luigi Savio a cauzione del decimo del prezzo d'asta seguita a danno di Casnici Celso e Giosuè fu Luigi del detto comune.

Dalla cancelleria del R. tribunale di Castiglione delle Stiviere, addì 18 maggio 1872.

4392 P. GEORGI canc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo con deliberazione del 22 luglio 1874 ha dichiarato che il rev. Giovanni Coppola fu Luigi è l'unico erede di Coppola Nicola fu Luigi, ed al medesimo doversi attribuire il certificato nominativo della rendita di lire 40, n. 1104|184044, Napoli 14 febbraio 1862, non che l'assegno provvisorio di lire 2 50, n. 241, ambidue intestati al cennato defunto Coppola Nicola fu Luigi.

4394 ENRICO DE BONIS proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto per gli effetti di ragione che la Corte Reale di appello di Firenze, sezione civile, ha profferito il dì 6 luglio 1874 un decreto con cui autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a convertire in titoli al portatore il certificato di iscrizione nominativa di rendita italiana cinque per cento, di numero 56291, della rendita di lire duecentocinquantacinque, rilasciato a Milano il 31 gennaio 1869 a favore di Pasteur William, ed a consegnare i detti titoli ai signori Vittoria Maria Lullin nata Pasteur, Marco Enrico e Adolfo Pasteur eredi del titolare di detta rendita, o al loro legittimo mandatario.

Firenze, li 25 luglio 1874.

4395 AVV. PIER LUIGI BARZELLOTTI.

AVVISO.
4400 (2ª *pubblicazione*)

Si previene chiunque possa avervi interesse che il R. tribunale civile e correzionale di Lecco, provincia di Como in Lombardia, sopra ricorso del signor Pigazzini Luigi fu Celeste di detta città, rappresentato dal sottoscritto avvocato Bartolomeo Spini, inscritto presso il sullodato R. tribunale con decreto 20 maggio 1874 num. 103 R. R., registrato lo stesso giorno al num. 656 di repertorio colla marca di lire 1 00 annullata, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in cartella al portatore il certificato num. 115595, della rendita di lire cinquecento, in data 20 dicembre 1873, intestato a favore di Aghilieri Clorinda fu Giovanni Battista, vedova di Pigazzini Celeste.

Il presente avviso si pubblica in osservanza e per gli effetti della legge 11 agosto 1870 e relativo regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, num. 5942, pell'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

Lecco, 24 luglio 1874.

AVV. BARTOLOMEO SPINI.

AVVISO. 4426
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del dì 8 luglio 1874 la Corte R. d'appello di Firenze ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare senza alcuna sua responsabilità in cartelle al portatore la rendita nominativa di lire cento (5 per 100), risultante dal certificato di numero 33609, emesso in Torino il 19 agosto 1862 ed iscritto in nome di Giovanni Claudio fu Pietro Mugnier-Serand, domiciliato in Faverges. Ha del pari autorizzato la nominata Direzione Generale del Debito Pubblico a consegnare liberamente le nuove cartelle al portatore alle signore Maria Antonia Mugnier-Serand nei Betrix, e Luisa Alida Mugnier-Serand nei Bourgeois, figlie ed eredi intestate di Giovanni Claudio Mugnier-Serand loro padre, o al loro legittimo rappresentante.

Firenze, li 20 luglio 1874.

AVV. CARLO LUTTI di commiss.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Campobasso ha emesso decreto del 16 giugno 1874, munito al marzo di registro, col quale ordina che dalla Cassa di depositi e prestiti, succeduta a quella abolita di ammortizzazione, pagati liberi ai germani signori Giuseppe e Pasquale D'Onofrio di Campobasso (Molise), soli eredi del defunto loro padre avv. Giacomo D'Onofrio, la somma di lire 330, da costui depositate come dal relativo certificato del 20 marzo 1819, n. 1290, ed ha autorizzato inoltre il Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad intestare anche liberi ai essi sigg. Giuseppe e Pasquale D'Onofrio, nella divisata qualità di soli eredi del fu Giacomo, i due bordero di rendita, intestati al defunto loro padre, il primo del 14 maggio 1862, numeri 1155 e 953 registro di posizione, per la rendita annua 5 0/0 di lire 2125, ed il secondo del 23 gennaio 1864, num. 37330 e 27466 registro di posizione, per la rendita annua, anche 5 0/0, di lire 205.

Chiunque credesse avere interesse ad opporsi, si uniformerà alle prescrizioni della legge al riguardo. 4452

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere con deliberazione del 27 maggio 1874 ha dichiarato, che l'annua rendita di lire ottanta rappresentata dal certificato n. 1312, e del registro di posizione 1038, appartiene per un terzo ad Orsola Bevilacqua fu Antonio, per altro terzo a Giustina Bevilacqua fu Antonio, e per l'ultimo terzo, [illegible] eredità del fu Raffaele Bevilacqua, [illegible] a Maddalena Falcone fu Giuseppe, [illegible] Maria Giuseppa, [illegible]. Ha inoltre ordinato che l'annua rendita di lire trecentoquaranta rappresentata dal certificato numero 15519 e del registro di posizione 6453, si appartiene per una sola parte alla eredità di Raffaele Bevilacqua [illegible] le porzioni suindicate.

Napoli, 25 luglio 1874.

4441 Notaro ANIELLO [illegible].

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli, 1ª sezione, con deliberazione del 17 luglio 1874 ha ordinato che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia annulli il certificato di rendita iscritto 5 p. 0/0 sotto il numero 116113 sig. Ferdinando Priore fu Vincenzo, e tramuti la corrente rendita in sei cartelle al portatore ciascuna di lire cinque, consegnandone una rispettivamente ai signori Luigi Priore fu Vincenzo, tutore della minore Rosa Priore, Elisabetta, Concetta, Maria, Vincenzo, Carmine Priore fu Ferdinando. Ha destinato per tali operazioni l'agente di cambio sig. Alberto Prisco.

4462 GIUSEPPE ROMANO proc.

MINISTERO D'AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso.

L'incanto tenutosi in questo giorno a termini dello avviso d'asta del 23 luglio p. p., inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 25 detto mese, n. 176, per l'appalto della fornitura di una quantità di stampati in servizio delle Amministrazioni provinciali, è stato provvisoriamente aggiudicato col ribasso del 10 per cento sui prezzi fissati nelle tariffe.

Si rende quindi di pubblica ragione:

Che il termine utile per presentare le offerte di ribasso, non minori del ventesimo sul prezzo di deliberamento provvisorio, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 17 agosto corrente.

Il capitolato d'oneri, le tariffe ed i campioni sono ostensibili a chiunque ne faccia richiesta nella segreteria dell'Economato generale, via della Stamperia, n. 11

Roma, 8 agosto 1874.

4725 *Il Capo della Segreteria*: G. BENZO.

AVVISO D'ASTA.

Con un'offerta di vigesima, l'appalto del dazio consumo di Corneto-Tarquinia, relativo alla gestione dal 1° settembre 1874 a tutto agosto 1875, è restato aggiudicato in favore di Antonio Pacchelli per lire 50,715.

Nel giorno 16 corrente mese, alle ore 10 a. m., si terrà nella segreteria di questo comune, avanti il sindaco, l'ultimo esperimento col metodo della estinzione delle candele.

I concorrenti devono depositare L. 1000 a garanzia dell'asta e L. 300 per le spese così presunte e devono presentare una fideiussione solidale ed idonea a piacere del Consiglio comunale.

Corneto-Tarquinia, 8 agosto 1874.

4726 *Il Sindaco*: LUIGI DASTI.

ANNUNZIO GIUDIZIARIO.

Con atto del 31 luglio 1874, seguito nella cancelleria della Regia pretura del V mandamento di Roma, la signora Ester Tagliacozzo di Giacomo, vedova di Leone Scazzocchio, domiciliata in detta città, nell'interesse proprio e dei minori suoi figli Giacomo, Olimpia, Enrichetta, Letizia e Virginia, ha dichiarato e dichiara di accettare col benefizio dell'inventario la eredità lasciata dall'anzidetto Leone Scazzocchio di lei marito e genitore dei suddetti minori, defunto il 15 ottobre 1873 senza testamento.

Roma, li 6 agosto 1874.

4708 Il canc. Dott. G. B. LOPEZ.

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia che, ad istanza del signor Alessandro Giovannini esecutore testamentario della fu Vittoria Battaglia-Ippoliti-Deglini, ed in virtù di ordinanza del Regio pretore del 2° mandamento di Roma del 6 agosto corrente anno 1874, col ministero del sottoscritto notaro, residente di studio in via S. Chiara, n. 33, piano 2°, e coll'opera dei competenti periti, si procederà alla compilazione del legale ed estragiudiziale inventario dei beni ed effetti tutti lasciati dalla suddetta defunta, ed avrà principio nel giorno quattordici dell'andante mese di agosto, alle ore nove antimeridiane in punto, nell'ultimo domicilio della detta Vittoria Battaglia, via del Gesù, num. 89, quarto piano, per poi proseguirsi ed ultimarsi ove farà d'uopo nelle forme di legge.

Roma, li 8 agosto 1874.

4715 ALESSANDRO POGGIOLI notaro.

Regia Pretura di Orbetello.

Nel 27 luglio u. s. il sig. Pietro Mezzabarba, tutore dei minori Rosa, Vittorio, Lucia ed Enrichetta fu Mariano Mezzabarba di Capalbio, nell'interesse dei ricordati minori dichiarò in questa cancelleria di accettare col benefizio dell'inventario da detto Mariano Mezzabarba, morto il 7 marzo u. s., l'eredità loro relitta.

Orbetello, agosto 1874.

4681 G. RAIMONDI canc.

Regia Pretura di Palestrina.

Ad istanza del signor Benedetto Verzetti figlio ed erede del fu Pietro e Maria Jacobelli, domiciliato in Palestrina,

S'intima al signor Silvio Stazi, d'incognito domicilio e dimora, ed a termini dell'art. 142 Codice procedura civile, a pagare all'istante, nel termine di giorni cinque, la somma di lire 1402 31, quota dovuta all'istante a forma della sentenza già emanata dal vicario di Palestrina nell'udienza 7 dicembre 1843 a carico dell'autore di esso intimato Gordiano Stazi, e già all'intimato stesso notificata come erede del detto Gordiano con atto dell'usciere Garberino di Roma 29 novembre 1873, scorso il qual termine senza effetto, si procederà a carico del medesimo ed altri coeredi alla esecuzione mobiliare a termini di legge per la ridetta somma e spese del presente atto.

4716 CARLO PAOLUCCI usciere.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del dì 8 luglio 1874 ordina alla Direzione del Debito Pubblico italiano di annullare il certificato di annue lire 1625 iscritto a favore della eredità del fu Raffaele Giovene, rappresentata dagli amministratori Giacomo Nicola Giovene, sotto il n. 8485, e d'intestare la detta rendita nel modo seguente:

Per lire 50 a favore di Nicola Giovene fu Raffaele, per lire 200 a Gennaro Giovene fu Raffaele, demente, sotto la tutela del germano Nicola; per lire 100 ad Andrea Giovene fu Raffaele, per lire 200 ai minori Achille, Vincenzo, Agnese, Carmela e Consiglina Giovene del fu Antonio sotto l'Amministrazione della madre Amalia Tramontano, per lire 1050 a Raffaele Giovene fu Raffaele, e per le residuali lire 25 a favore della eredità del fu Raffaele Giovene rappresentata dagli amministratori Nicola e Giacomo Giovene fu Raffaele, vincolato fino alla concorrenza di lire 21 25 a favore del Governo per complemento di cauzione per lo affitto del lago di Agnano fatto solidalmente ai signori Raffaele Giovene, Giovanni Minieri e Nicola Varriale, per anni sei dal primo ottobre 1860. Le predette operazioni saranno eseguite dall'agente di cambio signor Alberto Prisco.

4464

ESTRATTO
dai registri della cancelleria del tribunale civile di Modica.
(2ª *pubblicazione*)

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Il tribunale civile di Modica ha emesso la seguente sentenza:

Dichiara

che gli eredi del fu signor Giovanni Miceli da Comiso, sono solamente i signori Sacerdote Salvatore, Clementina, Raffaella, Orazia fratelli e sorelle Miceli, maggiori d'età, Filippa e Concettina sorelle Miceli, minori, rappresentate queste ultime due dalla loro genitrice signora Felicita Basile, non che la detta signora Basile nella qualità di coniuge superstite del defunto di lei marito Giovanni Miceli, ed il signor Nunzio Presti come marito, ed autorizzante la suddetta Orazia Miceli, ed ordina in conseguenza che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia rinnovi i tre certificati di rendita già intestati al fu signor Giovanni Miceli da Comiso, portanti i numeri d'iscrizione 10485, 16207 e 39415, a nome dei suddetti eredi, prescrivendo inoltre che le scadenze di rendita sinora non soddisfatte, venissero in oggi legittimamente pagate ai medesimi.

Così deciso in camera di consiglio dai signori Giambattista Savino presidente ff., Giovanni Antonio Serra e Giovanni Pignolo giudici. Oggi in Modica, li 27 aprile 1874. Il presidente Savino. Francesco Luigi Bertolini vicecancelliere.

Per estratto rilasciato il tredici luglio 1874 a richiesta del signor Giuseppe Scala procuratore legale.

4460 M. BARTOLINI canc.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 10 giugno 1874 ordina che la Direzione del Debito Pubblico italiano togliendo il vincolo dotale dal certificato di annue lire 155 in favore della defunta Maria Giuseppa Smiraglia fu Vincenzo, n. 542402, lo tramuti in cartelle al portatore, e ne consegni lire 100 a Mariantonia Smiraglia, lire 50 a Carlo Mugnaini e le residuali lire 5 all'agente di cambio signor Alberto Prisco, il quale curerà detto tramutamento, e venderà la cartella di lire 5 consegnandone del prezzo un terzo a Carlo Mugnaini e due terzi a Mariantonia Smiraglia. 4463

Estratto di provvedimento
per dichiarazione di assenza.
(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto, nell'interesse di Niccocelli-Madella Domenica fu Luigi, maritata Brusini Eugenio di Goito,

Rende noto:

Che il R. tribunale civile e correzionale di Bozzolo con decreto 18 aprile 1874, n. 91, sopra conformi conclusioni del Pubblico Ministero, prima di pronunciarsi sulla chiesta dichiarazione d'assenza di Niccocelli-Madella Carlo fu Luigi di Rodigo, a termini dell'art. 23 Codice civile ha ordinato che siano assunte informazioni sul di lui conto, delegando all'uopo il pretore competente.

Bozzolo, 18 aprile 1874.

3975 AVV. TITO MATTIOLI.

AUTORIZZAZIONE. 4480
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino intesa in camera di consiglio la relazione degli atti e delle conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento degli infra elencati certificati nominativi di rendita sul Debito Pubblico intestati a favore di Enrico cav. avv. Giovanni fu avv. Giovanni, domiciliato in Torino, al nome ed a favore di Enrico commendatore avvocato Felice fu cav. Giovanni, domiciliato in Torino.

Elenco dei certificati.

1° 15 gennaio 1862, num. 364, rendita di lire trecento (L. 300).
2° 15 gennaio 1862, num. 362, rendita di lire duecento (L. 200).
3° 15 gennaio 1862, num. 361, rendita di lire duecento (L. 200).
4° 15 gennaio 1862, num. 360, rendita di lire cento (L. 100).
5° 15 gennaio 1862, num. 359, rendita di lire cento (L. 100).
6° 15 gennaio 1862, num. 358, rendita di lire cento (L. 100).
7° 15 gennaio 1862, num. 363, rendita di lire duecento (L. 200).
8° 22 gennaio 1872, num. 48783, rendita di lire ottocento (L. 800).

Torino, 23 luglio 1874.

Firmato: Soleri — Sottoscritto: Avvocato Piacenza vicecancelliere.

GALLO sost° RAVASENGA proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Sull'istanza delli Coppa Angela fu Giuseppe, Luigi Giuseppe Benedetto, e Giuseppe Paolo, madre e figli Brondino fu Giuseppe, residenti a Torino nel mandamento Monviso, il tribunale civile e correzionale di Torino con decreto in data 20 luglio 1874 proferito in Camera di consiglio autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in cartelle del Debito Pubblico italiano da rimettersi alli instanti, li due certificati di rendita nominativa da essi presentati, cioè l'uno in data 30 settembre 1862, rilasciato dalla Direzione del Debito Pubblico italiano in Torino, col numero 49696, della rendita di lire 175 sul consolidato cinque per cento creato con legge 10 luglio 1861, e Reale decreto 28 stesso mese ed anno, a favore delli Luigi e Giuseppe non che delle loro sorelle Vittoria e Virginia fratelli e sorelle Brondino, sotto la tutela legale della loro madre Angela Coppa, a quale certificato venne apposto il numero generale 444996 d'ordine della Direzione Generale di Firenze.

L'altro in data 16 ottobre 1865, n. 99471, rilasciato dalla stessa Direzione, della rendita di lire 120 sullo stesso Debito consolidato, a favore dei detti Luigi, Giuseppe e Virginia fratelli e sorella Brondino, cui fu già aggiunto il n. 494771 della Direzione di Firenze.

Torino, 25 luglio 1874.

4456 COLOMBA ANTONIO proc. capo.

NOTIFICANZA.
(3ª *pubblicazione*)

Si rende noto che il tribunale civile di Torino con suo decreto 11 luglio 1874 autorizzò la Direzione del Debito Pubblico italiano ad operare la conversione della cartella col n. 101033, e la data 19 dicembre 1865, intestata a Regis conte Gaspare fu Giovanni per l'annua rendita di lire 500, in una cartella per un dodicesimo di detta rendita al portatore da rimettersi alla Giacinta Arnaud, in altra cartella al portatore per undici trentaseiesimi della somma stessa da rimettere al Giovanni Enrico Otta, e pel rimanente in due distinte cartelle al nome delle minori Elisa Ferdinanda e Giulia Annetta Otta fu Carlo per undici trentaseiesimi caduna, da rimettere dette cartelle alla legittima amministratrice di dette minori Giacinta Arnaud vedova Otta.

Torino, 16 luglio 1874.

4216 AVV. ABELLI MARTINO proc. capo.

(3ª *pubblicazione*)

La R. Camera dei Conti

Veduto il relativo ricorso presentato per parte delli Carlo, Prete Evasio, Ercole e Luigi, fratelli Sartoris,

Ha autorizzato la cancellatura dell'ipoteca esistente sulla cedola del Debito Pubblico redimibile, creazione del 1819, n. 34281, della rendita di lire 60, intestata a favore di Sartoris Giuseppe.

Torino, li 23 luglio 1859.

4207 BATTU sottosegretario.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ordina che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico, del certificato di annua rendita di lire centosettanta iscritto al numero trentacinquemila cinquecentoventuno intestata al defunto Casale Andrea fu Gaetano, con annotazione che l'usufrutto spetta a Casale Luigi fu Giuseppe domiciliato in Napoli, tramuti libera a favore del detto Parroco Casale Luigi fu Giuseppe tanta rendita che corrisponda al capitale di lire millesettecento in ragione del prezzo di Borsa. Ed il dippiù a favore del minore Giuseppe Casale fu Antonio sotto l'amministrazione di sua madre Maria Coiro, per la sola proprietà, e per l'usufrutto a favore di detto Parroco Luigi Casale fu Giuseppe sua vita durante. Per tutte le disposte operazioni destina l'agente di cambio sig. Felice Carunchio.

Così deliberato dai signori cav. Nicola Palumbo giudice funzionante da presidente, Gaetano Rossi, e Francesco Dragonetti giudici. Oggi 10 giugno 1874. — Nicola Palumbo — Scarolina canc.

Per copia conforme al suo originale

4183 ERCOLE ROSSI CORSIGNANI avv.

ESTRATTO
dai registri di cancelleria del tribunale civile di Cassino.
(3ª *pubblicazione*)

La prima sezione del suddetto tribunale, deliberando in camera di consiglio, con deliberazione del 1° giugno 1874, provvedendo sulla dimanda avanzata da Gioacchino Broccoli, qual erede del defunto suo fratello Pasquale Broccoli, ordinò che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, che il certificato di lire 120 di rendita 5 per cento, intestato a Broccoli Pasquale fu Domenico, n° 160644|343584, data di Napoli 1° aprile 1870, sia intestato a Gioacchino Broccoli fu Domenico di Marzano Appio.

Firmati: Baccelli presidente — Del Foco vicecancelliere.

Cassino, 14 giugno 1874.

Per estratto conforme

4179 Il cancelliere R. A. LAPOLLA.

AUTORIZZAZIONE
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Parma autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento in rendita al portatore del certificato nominativo della rendita di lire 30 del Debito Pubblico del Regno, cinque per cento, avente la data di Torino 23 giugno 1863, n. 72193, che per la morte intestata del titolare Ottolini Giacomo appartiene ora ai figli di lui unici eredi Carlo, Gaetano, Severino, Marianna e Serviddio Ottolenghi.

Parma, 8 giugno 1874.

MALAVASI.
4145 E. BOSELLI.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Vercelli con decreto 4 luglio 1874 ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore dei due certificati nominativi in data entrambi delli cinque settembre 1863, l'uno della rendita di lire trecentocinquanta col numero 75502, e l'altro della rendita di lire novecentonovanta col numero 75503, intestati a Viancino Flaviano fu Giuseppe, domiciliato a Vercelli, ed a fare la consegna della rendita così convertita alli dottore in medicina Giuseppe, ed ufficiali nel Regio esercito Carlo, Luigi e Flaviano fratelli Viancino fu Flaviano per un quarto caduno od a chi per essi, dichiarando la stessa Direzione Generale del Debito Pubblico debitamente scaricata per quanto riflette le ragioni d'usufrutto competenti alla Giuseppa Prinetti, mediante esibizione a farsele dell'atto di consenso a cancellazione d'ipoteca 24 giugno 1874, rogato dal cav. not. Roberto Beglia.

Vercelli, 7 luglio 1874.

4202 Not. LEOPOLDO CORSIO.

AUTORIZZAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Trani con deliberazione del 6 giugno 1874 autorizzava la Cassa de' depositi e prestiti del Regno a pagare alla signora Concetta Leobardi vedova del notaro Paolo Cardassi di Rutigliano la somma di lire 1700, da costui depositate per cauzione notarile. Quale pagamento per lire 425 ed interessi sarà fatto libero nelle mani della Leobardi, e pel dippiù con reimpiego nei modi di legge.

Trani, 15 luglio 1874.

4162 AVV. GIORGIO GARGANO.

ESTRATTO
dai registri di cancelleria del tribunale civile di Cassino.
(3ª *pubblicazione*)

La prima sezione del tribunale suddetto, deliberando in camera di consiglio, con deliberazione del 22 maggio 1874 ordinò che la Cassa dei depositi e prestiti faccia la traslazione della polizza n. 30451, pel deposito di lire settecentotrentanove e centesimi ottantotto fatto dal Ministero dei Lavori Pubblici in testa a Filippo, Francesco, Pasquale e Margherita Ferriero, quali eredi del loro padre Giuseppe, col dritto ai medesimi di poterne liberamente disporre, e ciò per dimanda da loro avanzata. — Firmati: Baccelli presidente — Del Foco vicecancelliere.

Cassino, 14 giugno 1874.

Per estratto conforme

4180 Il canc. R. A. LAPOLLA.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile di Roma con decreto in data 4 luglio 1874 ha dichiarato che Fabio Persiani, Virginia Ori sua moglie, e sei loro figli, tre maschi e tre femmine, sono gli unici eredi dell'altra loro figlia Anna, deceduta monaca nel gennaio 1872, e che per conseguenza la rendita consolidata in annue lire 114 36, già intestata alla medesima defunta Anna col vincolo dotale, venga resa libera al portatore per essere consegnata al padre Fabio Persiani, come tutore della moglie e delli figli, per gli effetti di legge 4153

DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Venezia, sezione II promiscua, riunito in camera di consiglio, composta dal consigliere Pietro Lavagnolo e delli giudici Vincenzo Scotti e Luigi Pasqualini,

Udita la relazione del giudice delegato;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Ritenute le esposte circostanze comprovate dalli dimessi documenti,

Dichiara:

1° Spettare il deposito della cartella di rendita al 5 per 0/0 di lire 50, numero 411562, di cui la polizza 19 febbraio 1870, n. 11571 di posizione della Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico di Milano, in proprietà a Coriolano, Lorenzo, Giacomo, Giovanni ed Ermenegilda Colonna di Giuseppe, ed alli nascituri da quest'ultimo, ed in usufrutto a Giuseppe e Silvestro Colonna del fu Lorenzo;

2° Autorizzarsi Giuseppe Colonna fu Lorenzo a ritirare per sè e per conto degli altri interessati dalla Cassa dei depositi e prestiti di Firenze la suddetta cartella di rendita colli relativi *coupons*, rivolgendosi all'uopo a questa Tesoreria per la Cassa dei depositi e prestiti suddetta, la quale viene requisita di prestarsi di conformità, con avvertenza che il presente decreto non è soggetto a reclamo.

Dal R. tribunale civile e correzionale.

Venezia, 27 aprile 1874.

Il vicepres. consigliere
Dott. LAVAGNOLO.

4113 [illegible]MOS canc.

ESTRATTO
dai registri di cancelleria del tribunale civile di Cassino.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale suddetto con deliberazione resa in camera, 1ª sezione, il dì 20 maggio 1874 sulla istanza dei signori Metilde, Amalia, Francesco Mazzucchi e Carlotta Maiorini nella qualità di madre amministratrice dei suoi figli minori Emilio, Clorinda ed Adele Mazzucchi, e anche in nome proprio quali figli ed eredi del defunto Giseppe Mazzucchi, Marianna Mazzucchi e coniugi Eleonora Mazzucchi e Giuseppe Falvano, quali eredi testamentarii del loro padre Mattia e del fratello Tommaso, nonchè Filomena Fattore moglie di esso Tommaso, ordinò che la Cassa dei depositi e prestiti trasferisca in testa ai medesimi il deposito di lire 905 e cent. 40, già intestato ai defunti Mattia e Giuseppe Mazzucchi, col dritto ai medesimi di poterne liberamente disporre. Qual somma è dovuta ad essi per espropriazione di terreni occupati nella costruzione della strada consortile Sessa-Mignano.

Firmati; Baccelli presidente — Del Foco vicecancelliere.

Cassino, 14 giugno 1874.

Per estratto conforme

4181 Il cancelliere R. A. LAPOLLA.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del 6 luglio 1874, registrata con marca, la 1ª sezione del tribunale civile e correzionale di Cosenza in camera di consiglio ha emesso la seguente statuizione su domanda presentata da Vincenza Grandinetti e germani Di Majo fu Giuseppe Antonio.

" Il tribunale accogliendo la domanda dei signori Di Majo e Grandinetti, autorizza la traslazione della rendita di lire quaranta sul Gran Libro del Debito Pubblico intestata a Giuseppe Antonio Di Majo di Gaetano a ventidue giugno 1863 sotto il numero 76783, e dell'altra rendita di lire due e centesimi cinquanta a titolo di assegno provvisorio nominativo intestato allo stesso Di Majo anche in data 22 giugno 1863 sotto il numero 24260 a favore degli eredi signori Pasquale, Francesco, Caterina, Filomena, Luisa, Rosina ed Angiolina Di Majo del fu Giuseppe Antonio, e per l'ottava parte soltanto in usufrutto a vantaggio della vedova signora Vincenza Grandinetti. "

Per estratto conforme

4120 ETTORE FIORINI proc.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Si porta a pubblica notizia che, in seguito a ricorso sporto dal signor Francesco Valerio, residente a Viltalvernia, circondario di Tortona, il tribunale civile e correzionale sedente nella città di Genova con decreto 17 gennaio 1874 e con altro del 31 marzo ultimo autorizzava lo svincolo di una cartella del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato 5 per 0/0, dell'annua rendita di lire 2200, intestata a certa fu Anna Costa e portante il n. 81984, e ne ordinava lo scambio e tramutamento nei seguenti termini, cioè:

1° In una cartella al portatore della rendita di lire 440, per la quota spettante a Francesco Valerio sull'eredità dell'Anna Costa;

2° In una eguale della rendita di lire 440, per la quota spettante ad Alessandro Valerio;

3° In altra eguale e della stessa rendita, per la quota spettante all'avvocato Emanuele Valerio;

4° In una quarta cartella della rendita pure di lire 440, pure al portatore, per la quota della signora Chiara Valerio in Butteri;

5° In un certificato o cartella nominativa della rendita predetta di lire 440 in capo dei minori Marina ed Emilia Valerio nella loro qualità di figli ed eredi del fu Giuseppe Valerio, per la quota a quest'ultimo pertoccata.

Tortona, 10 luglio 1874.

4122 D. NEGRO proc. capo.

AVVISO PER SUCCESSIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo, 1ª sezione, nel giorno 8 aprile 1874 ha emesso la seguente deliberazione:

" Ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno e agli uffiziali cui spetta di trasferire le due rendite una di lire cinque risultante dal certificato di n. 18189, Palermo, 9 marzo 1868, n. 5134 del registro di posizione, e l'altra di lire cinquanta risultante dal certificato di n° 32031, Palermo, 4 agosto 1865, n. 11192 del registro di posizione, intestati a favore del signor Pravatà Pietro fu Ferdinando, domiciliato in Palermo, ed in unico certificato di lire 55 a favore dell'unica figlia ed erede Concetta Pravatà fu Pietro, minore rappresentata dalla signora Concetta Santonocito fu Antonio madre amministratrice, domiciliata in Palermo. "

4131 CAV. TOMMASO PRAVATÀ.

DELIBERAZIONE. 4101
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli deliberando nella camera di consiglio, uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero e sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia perchè dell'annua rendita di lire centoventicinque intestata alla eredità di Luigi Cutillo fu Giuseppe rappresentata dalla signora Asciuto Vincenza fu Gaspare con la debita avvertenza di rappresentare parte della quota spettante all'eredità titolare per dritto di compatroni sui beni della soppressa Cappellania istituita da Angela Cutillo stati rivendicati con le dichiarazioni di svincolo del dodici settembre 1871 e venti novembre 1872, e contenuta nel certificato sotto il n. centomilanovecentottantanove (100,989) alieni sole lire sessanta facendo rimanere le altre lire sessantacinque intestate nello stesso modo che trovansi. L'agente di cambio sig. Stanislao Rossi è delegato per la operazione; lo stesso pagherà il prezzo delle lire 60 alienate libero alla richiedente Vincenza Asciuto.

Così deliberato il dì 15 aprile 1874.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.